

PER EVITARE GLI SCANDALI E COLPIRE GLI ECCESSI. IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECCLESIASTICA IN TERRA DI LAVORO NEL XIV SECOLO.

ANTONIO ANTONETTI

Questo articolo intende proporre una riflessione sul tema del controllo e della repressione dei crimini degli ecclesiastici nella Terra di Lavoro nella prima metà del XIV secolo, con un focus specifico sugli anni Venti e Trenta. Il reperimento di interessanti fonti inedite e lo spoglio sistematico di quanto già noto hanno spinto a una nuova riflessione sul problema del clero criminale e sulle modalità impiegate dalle autorità politiche (la corona napoletana e il papato) per reprimerne gli eccessi attraverso azioni legislative e inquisitoriali. Per compiere quest'operazione, si condurrà un'analisi in tre direzioni: ricostruire il quadro istituzionale e relazionale di quegli anni; trattare i rapporti tra foro secolare e foro ecclesiastico; fare luce sul ruolo svolto dal nunzio apostolico nel regno, Gerald de Val, nell'introdurre le pratiche di controllo (e di esazione) volute da papa Giovanni XXII per punire e perseguire i delitti commessi da ecclesiastici. L'intento è quello di fornire spunti nuovi per la comprensione del complicato sistema giuridico attivo nel Regno e nella provincia di Terra di Lavoro. In appendice, sarà fornita un'edizione completa della principale fonte inedita impiegate nell'analisi.

This paper intends to propose an overview about the control and the repression system of the ecclesiastical crimes in the Terra di Lavoro in the first half of fourteenth century, with a special attention to the second and the third decades. The finding of interesting unknown sources and the systematic analysis of what is already known have promoted a new approach on the problem of the criminal clergy and the means used by the political authorities (i.e. the Neapolitan Crown and the Papacy) to repress their excesses with a legislative or inquisitorial activity. In order to do so, the analysis will be undertaken through three viewpoints: drawing the institutional and relational context of that period; deepening the ties between the secular forum and the ecclesiastical forum; shedding light on the role of Gerald de Val, papal envoy in the Neapolitan kingdom, in implementing the control practices (or the exemption's ones) introduced by pope John XXII to punish and repress the clergymen's crimes. The aim is to provide innovative approaches for better understanding the complicated juridical system of the Kingdom and of the Terra di Lavoro district. In the appendix, a complete edition of the unpublished source used in the paper will be provide.

* Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli' - DiLBeC (antonio.antonetti@live.it)

Quest'articolo nasce nell'ambito dell'assegnio di ricerca «Violenza e giustizia nelle universitates del Mezzogiorno tardomedievale: il caso della Terra di Lavoro», finanziato dal Dipartimento di Lettere e Beni Culturali (DiLBeC) dell'Università della Campania. Devo ringraziare per la sua preziosa supervisione Serena Morelli, professore associato di Storia medievale e responsabile scientifico della ricerca.

«Eorum iuribus non contenti, sed confisi de privilegio clericali»¹. Con queste parole la cancelleria regia di Roberto d'Angiò apostrofava il comportamento dell'abate e dei monaci di S. Maria della Vittoria presso Scurcola in Abruzzo, rei di aver occupato abusivamente i territori del *castrum Castuli*, feudo di Ruggero conte di Celano, con l'aiuto degli abitanti del *castrum Licii*. L'inciso è contenuto in un breve regio indirizzato dal re ai giustizieri di Abruzzo Ultra perché rispondessero alle lagnanze del conte celanese e ponessero fine alla diatriba tra lui e i monaci². Quella che potrebbe sembrare una formula cancelleresca poco significativa, inserita in uno dei tanti documenti destinati alla quotidiana risoluzione di controversie tra baroni locali, in realtà riassume in maniera icastica uno dei grandi mali del Trecento meridionale, ossia la condotta spregiudicata del clero in occasione di controversie su proprietà, beni, diritti e giurisdizioni. Già all'inizio del secolo scorso Romolo Caggese evidenziò l'importanza di questo tema, proponendolo come uno dei grandi filoni d'indagine per leggere e interpretare i fenomeni sociali del Mezzogiorno medievale. In particolare, egli poneva l'accento sull'incapacità del sistema sociale e politico meridionale di risolvere dalla radice i profondi problemi che l'agitavano e concludeva la sua riflessione con l'immagine di una società bloccata, avvilita in un circolo vizioso di lotte e prevaricazioni senza via d'uscita, al quale contribuivano in modo importante gli ecclesiastici³. Si trattava di una visione pessimistica, nata dalla sua lunga frequentazione con la documentazione angioina dell'archivio regio, ma anche da un'interpretazione quasi teleologica delle fonti, influenzata, per non dire pervasa, dai fatti di cronaca della Puglia post-risorgimentale, luogo d'origine di Caggese, dove si registrava una virulenta contrapposizione tra tutti gli attori locali (l'élite politica, quella religiosa, le classi produttrici tenute al margine e le masse contadine) con, sullo sfondo, un'autorità pubblica e statale incapace di leggere le difficoltà strutturali di quel sistema⁴.

L'idea dell'irriducibilità dello scontro sociale, però, non emerge nel mandato di re Roberto. Il testo si limita a ricordare agli ufficiali regi l'obbligo di restituzione delle rendite non incassate dal conte o dei mancati raccolti dei suoi feudatari, senza fare un chiaro riferimento ad abusi da reprimere o a *iura* illegittimi dell'abate e dei monaci di S. Maria della Vittoria. In altre parole, in esso manca un dichiarato intento sanzionatorio. La ragione di quest'assenza potrebbe essere individuata nel rapporto speciale che il monastero cistercense aveva con la dinastia angioina sin dalla sua fondazione (1274), avvenuta per espressa volontà di Carlo I d'Angiò poco dopo la vittoria su Corradino di Svevia. Questa spiegazione dovrebbe ammettere, però, l'esclusività del favore regio e, di conseguenza, l'esiguità di mandati tanto clementi verso il clero; invece, l'indulgenza regia si trova applicata in quasi tutti i brevi destinati alla risoluzione di diatribe che vedevano coinvolti gli ecclesiastici. Alla luce di ciò, la scelta della corte regia non può essere spiegata attraverso la relazione speciale tra patrono e fondazione, ma piuttosto da una precisa linea politica, ossia quella della divisione delle giurisdizioni e delle competenze. Infatti, nell'intervento angioino il sovrano non richiede ai giustizieri di perseguire gli ecclesiastici colpevoli, ma soltanto di fare giustizia per i suoi sudditi laici, seguendo la divisione delle competenze

1. TRIFONE 1921, p. 263 n. CLXXVI.

2. Sul monastero di S. Maria della Vittoria e sul suo legame con la corona angioina napoletana vd. EGIDI 1909-1910.

3. CAGGESE 1922, p. 248: «A questa guerra ed a questo disordine collaborano alacrememente gli ecclesiastici, regolari e secolari, di tutti gli ordini religiosi, d'ambo i sessi, da per tutto».

4. Sulla posizione di Romolo Caggese all'interno del dibattito italiano sul Meridione e sull'Italia più in generale e sugli influssi di Giustino Fortunato sulla sua prospettiva socialista riformista si veda SIMONETTI 1972, pp. 495-552.

tipica della pluralità dei fori⁵. Il compito di perseguire l'abate e i monaci di S. Maria spettava a un'autorità diversa da quella del re, in virtù dell'esenzione goduta dai consacrati e stabilita dalla *libertas ecclesiastica* (il *privilegium clericale* menzionato nel breve). Tale privilegio garantiva a tutti gli ecclesiastici di essere giudicati da loro pari secondo le norme del diritto canonico⁶. Esisteva, dunque, un vero e proprio sistema di giustizia parallelo a quello regio, il quale operava su più livelli e gradi di giudizio, da uno locale e minuto rappresentato dai tribunali diocesani a uno più elevato costituito dai tribunali cardinalizi attivi presso la Sede Apostolica. Tale struttura, rafforzatasi nel corso del XII secolo attraverso uffici dedicati e norme giuridiche sempre più precise, andò assumendo nel Duecento un peso tale da diventare uno dei pilastri del controllo sul clero e degli spazi di intromissione della Sede Apostolica a livello locale⁷. Ma su questo tornerò più avanti.

La giustapposizione di giurisdizioni criminali diverse e la loro inesauribile pretesa di affermazione esclusiva nella disciplina dei reati rendeva la loro convivenza spesso complicata in tutta l'Europa latina, e il caso meridionale non fu da meno. Anche qui le pretese centralizzatrici della monarchia impattarono con lo spazio di autonomia giurisdizionale del clero, prescindendo dalle fluttuazioni nelle relazioni politiche esistenti tra le case regnanti e i singoli pontefici⁸. Nelle pagine che seguono si vorrebbero ricostruire i tratti salienti di questa peculiare coabitazione partendo da una serie di documenti e dati poco utilizzati, per comprendere in maniera più profonda le dinamiche legate alle giurisdizioni criminali attive nelle province del regno meridionale nel tardo Medioevo e per provare a far luce sui metodi e sugli strumenti per la repressione dei delitti ecclesiastici così come denunciati e puniti dalle autorità. Il focus cronologico di quest'approfondimento sarà il regno di Roberto d'Angiò, una scelta non casuale in quanto esso coincise con due tornanti cronologici fondamentali, cioè il trionfo della burocratizzazione dell'amministrazione pontificia e l'emersione di quei nodi strutturali irrisolti presenti nella società meridionale ed emersi dopo lo *shock* del Vespro, elementi già sottolineati da Romolo Caggese ma ancora da approfondire e studiare alla luce delle sollecitazioni critiche e storiografiche più recenti.

L'analisi verrà condotta partendo dai dati delle fonti angioine e pontificie relative principalmente alla provincia di Terra di Lavoro, uno spazio ibrido nel quale confluivano sistemi sociali diversi, nonché spazio di fortissimi contrasti tra attori sociali fin troppo attivi nelle controversie e nelle sopraffazioni ricordate nelle fonti. Lo scopo è quello di utilizzare la specifica esemplarità di quest'area per porre le basi di uno studio più ampio dal punto di vista geografico e di contribuire a illuminare una serie di piste di ricerca finora poco sollecitate. Nel dir questo, mi riferisco a due temi in particolare: la conflittualità tra giurisdizioni all'interno del regno; le forme del controllo e della repressione della violenza. Se per il primo aspetto la tradizione giuridica è molto vasta e ben articolata, sul secondo tema ancora molto resta da fare per effetto dell'intersezione col problema della centralizzazione e verticalizzazione dei rapporti e delle funzioni all'interno della gerarchia ecclesiastica latina europea⁹.

5. Su questo tema resta valido VALLERANI 2005. Sulla giurisdizione ecclesiastica rimando a MAYALI 2005, pp. 15-26. Riguardo alla pluralità dei fori nel Mezzogiorno si veda CAROCCI 2014, pp. 364-375.

6. Interessante è il punto di vista sul tema di Robert Brentano nella sua monografia sulle due Chiese (BRENTANO 1972).

7. È paradigmatica la crescita esponenziale della pressione prodotta sul clero sia da parte della canonistica in tema di 'scandalo' e danno d'immagine per la Chiesa sia da parte della curia papale contro gli eccessi. Su questi argomenti si vedano LEVELEUX-TEXEIRA 2013 e THÉRY-ASTRUC 2016.

8. Su questo tema ho tentato una prima riflessione in ANTONETTI 2019a.

9. Su questo tema fondamentali sono le riflessioni di JOHRENDT - MÜLLER 2008.

UN INQUADRAMENTO ISTITUZIONALE: LA TERRA DI LAVORO

Prima di intraprendere l'analisi dei dati emersi dalle ricerche, è doveroso fare un quadro sintetico del sistema istituzionale e giuridico della Terra di Lavoro e del Mezzogiorno più in generale.

Il primo aspetto d'interesse è quello geografico e demografico. La Terra di Lavoro era una regione densamente popolata e divisa su più livelli amministrativi¹⁰. Sotto il profilo demico, in questa circoscrizione si contavano 407 *universitates*, stando alla cedola delle tasse versate nel 1316, un numero di comunità cospicuo se paragonato a quello di altre due province regnicole come la Terra di Bari (55) e il Principato citra (155)¹¹. Questa forte presenza demica era contrassegnata da un'ampia varietà di comunità, visto che si contano centri minuscoli e di minimo peso sociale, ma anche giganti come Napoli e Gaeta, oppure centri di rilievo come Caserta e Fondi, o ancora comunità di grande importanza religiosa come Capua, Aversa e Nola.

Il secondo aspetto è la complessità istituzionale data dalla doppia rete di autorità, feudale e diocesana, ivi esistente. La prima rete era composta da tre grandi poli feudali, la contea di Fondi, la contea di Caserta e la contea di Acerra, a cui si affiancavano le più piccole circoscrizioni di Alife e di Carinola¹². La seconda rete, quella diocesana, si presentava ben più frammentata. Sul fronte secolare, la provincia era divisa in quattro grandi aree, quella settentrionale con le diocesi immediatamente soggette alla Sede Apostolica (Fondi, Aquino, Sora e Gaeta), quella centrale dominata dalla provincia metropolitana di Capua (comprendente Caiazzo, Calvi, Carinola, Caserta e Teano), quella orientale compresa nella provincia di Benevento (Alife e Telese) e quella meridionale dominata dalla provincia di Napoli (comprendente Acerra, Aversa, Ischia, Nola e Pozzuoli) e da parte di quella di Sorrento (con Vico e Massa Lubrense)¹³. Sul fronte dei regolari, la provincia ospitava Montecassino e S. Maria di Grottaferrata sul versante settentrionale e S. Lorenzo di Aversa a sud¹⁴. Oltre a questi centri monastici, esistevano altre comunità più piccole ma altrettanto combattive sul fronte delle rivendicazioni giurisdizionali.

Il terzo elemento che condizionava l'intera area è rappresentato dalla complicata sovrapposizione degli spazi politici e giurisdizionali¹⁵. La Terra di Lavoro, infatti, si proiettava dal confine del regno sino alla capitale angioina, Napoli. Nel mezzo si trovavano territori controllati dai clan romani e dalle famiglie legate ai regnanti angioini. Qui, dunque, si scontravano interessi molto diversi, come i complicati rapporti tra i detentori delle contee locali dimostrano. Non fu un fatto da poco il braccio di ferro per il controllo della contea di Caserta, prima attribuita da Bonifacio VIII a un suo parente e, poi, passata a un napoletano (Bartolomeo Siginolfo) e a una

10. Sulla condizione della Terra di Lavoro e sulle sue caratteristiche fisiche, sociali ed economiche di lungo periodo nel Medioevo ed Età moderna si veda l'essenziale CARFORA 2005.

11. I dati sono desunti da CAGGESE 1922, p. 355 nota 1.

12. CUOZZO 1998, p. 524. Per l'evoluzione successiva si veda POLLASTRI 2011, pp. 105-165.

13. Unica eccezione in questo panorama era la diocesi di Aversa, a sua volta dichiarata immediatamente soggetta. Per una ricostruzione fisica delle circoscrizioni si vedano RATIONES CAMPANIA e TOOMASPOEG 2009. Si deve sottolineare, però, la scelta controcorrente dei Mendicanti, i quali ricompresero l'intera area all'interno della custodia di Terra di Lavoro, estesa anche alle circoscrizioni amministrative del Principato citra e ultra (PELLEGRINI 2005, pp. 105-140).

14. Per una breve ma approfondita introduzione alla presenza monastica nel Mezzogiorno e sulle caratteristiche di questi centri si veda LOUD 2007, pp. 430-452.

15. Sulla necessità di un approccio complesso all'analisi territoriale si vedano le riflessioni contenute in CHITTOLINI - WILLOWEIT 1994 e ANDENNA - D'ACUNTO - FILIPPINI 2017.

famiglia provenzale (i de la Rath). Un discorso simile vale per il ruolo dei Caetani nella contea di Fondi¹⁶. Identico scontro si registra anche per il controllo dei centri ecclesiastici maggiori. La presenza di sedi immediatamente soggette a ridosso del confine forniva alla Sede Apostolica uno strumento formidabile per ingerirsi nelle questioni di quelle diocesi in maniera molto più pronunciata rispetto a quanto facesse con le altre, azione ulteriormente rafforzata con l'erezione dell'abazia di Montecassino a diocesi autonoma nel 1322. Poco più a sud, però, la capacità di intromissione della feudalità e della curia regia negli affari delle diocesi capuane e napoletane aumentava a svantaggio della curia papale¹⁷. Questi aspetti avevano effetti considerevoli sul controllo del clero perché i supremi controllori e i controllori intermedi erano obbligati ad adattare i propri interventi alle condizioni dello scacchiere locale.

GLI ATTORI DELLA GIUSTIZIA

È a partire dalle peculiarità regionali di quest'area che s'intende presentare il tema della criminalità ecclesiastica e analizzare gli strumenti adottati per contrastarla. Il punto di partenza è la politica ecclesiastica tenuta dagli Angiò a seguito della battaglia di Benevento e del loro insediamento sul trono meridionale (1266). A questo riguardo, alcuni storici hanno dato largo spazio all'alleanza politica tra la corona napoletana e la curia pontificia, talvolta fino al punto di minimizzare gli scontri e le tensioni che si ebbero tra i regnanti¹⁸. L'effetto di questa narrazione è stato l'appiattimento della politica ecclesiastica degli Angiò sui *desiderata* pontifici, come se tutto ciò che era richiesto dalla curia pontificia in favore del clero regnicolo fosse recepito *ipso facto* nella legislazione regia. Si è trattato di un'esagerazione. Carlo II e Roberto s'impegnarono a più riprese a soccorrere il clero locale, ma al contempo furono ben coscienti della necessità di porre dei freni ai suoi eccessi quando questi ultimi intaccavano gli interessi prioritari della corona¹⁹. Se è esistito un limite nella loro azione, esso va cercato nella loro incapacità di tenere insieme l'esenzione del clero e la difesa degli interessi degli altri gruppi sociali; in altre parole, entrambi i sovrani non riuscirono a limitare gli abusi e le violenze degli ecclesiastici nonostante gli strumenti che avevano a disposizione. Questa era una conseguenza della condizione della monarchia meridionale trecentesca, indebolita dalla guerra del Vespro e bisognosa del sostegno di tutti gli attori economici e sociali regnicoli, anche quando questi vendevano a caro prezzo il loro aiuto²⁰. Sfogliando le carte dei registri e della documentazione pontificia si ha l'impressione che tra i regnicoli serpeggiasse un profondo senso di disillusione verso il sistema della giustizia

16. FALCO 1925, pp. 228-229; CAROCCI 1993, pp. 41-42; ESPOSITO 2003, p. 72. Sul gioco degli interessi contrapposti sulla contea di Fondi tra XII e XIII secolo si veda ora DELLE DONNE 2016.

17. Su questo, indicazioni utili sono presenti in DI MEGLIO 2013 pp. 119-121.

18. Su questo tema già si è soffermato nella sua analisi TOCCO 2006.

19. A questo tipo di interventismo della corona è riconducibile la durissima polemica sui diritti di esenzione fiscale e giurisdizionale pretesi dalle concubine o dai famigliari conviventi coi chierici (RCA IV 1952, pp. 25, 50; CAGGESE 1922, p. 251; TRIFONE 1921, p. 194). Il medesimo discorso può essere fatto sulle comunità infeudate alle cattedre episcopali, le quali erano difese dalle pretese insopportabili dei titolari da parte della monarchia (CAGGESE 1922, p. 251).

20. Tale approccio quasi ricattatorio da parte del clero meridionale emerse già nel 1283, quando quest'ultimo pretese dalla corona l'abolizione di tutte le restrizioni giuridiche e fiscali ancora esistenti contro la libertà ecclesiastica per concedere in cambio l'avvio delle procedure di raccolta di una decima straordinaria per finanziare le esauste casse regie. Sul contesto in cui avvennero questi fatti si veda KIESEWETTER 1999, pp. 121-122.

a causa della sopraffazione e del malcostume diffusi. Questa sensazione era legata alla difficoltà di collaborazione tra i vari responsabili della giustizia nonché dalla reciproca diffidenza che gli attori sociali nutrivano l'uno verso l'altro: da una parte gli ecclesiastici tendevano a non fidarsi dell'autorità regia e dei suoi ufficiali, sotto le cui vesti di dispensatori di ausilio secolare spesso si nascondevano le fauci di abusivi pretendenti; dall'altra, i laici vedevano nel privilegio ecclesiastico un illegittimo travestimento per ladri e malfattori. Alcuni esempi possono aiutare a comprendere questo strano gioco di specchi e di reciproca diffidenza. Consideriamo il reato di falsificazione di atti pubblici. Si trattava di un delitto perseguito severamente, specialmente nel caso di falsificazione di lettere regie²¹. Durante la prima età angioina fecero scalpore due casi, quello di Matteo Russo, arrestato e poi rilasciato per aver prodotto alcuni falsi per un monaco cavese²²; l'altro, ancora più grave, vide coinvolti due familiari del vescovo di Venafro, accusati e arrestati per aver prodotto una serie di documenti falsi su ordine del prelado molisano e del locale capitolo cattedrale²³. Possiamo definire quanto meno strabiche le procedure per punire queste condotte. Nel primo caso, infatti, l'anonimo monaco cavese venne catturato dalle autorità laiche e messo in carcere dal vescovo di Aversa, Fidanzia da Spoleto²⁴. Dal carcere, il monaco si dichiarò innocente e accusò il giudice Russo di aver prodotto i falsi. Il vescovo aversano, a quel punto, denunciò il giudice salernitano e liberò il monaco. Il giudice fu messo al bando e catturato. Una volta incarcerato, egli ribaltò le accuse contro il monaco cavese. Dinanzi all'impossibilità di stabilire chi dei due dicesse la verità, re Carlo rimise in libertà il giudice salernitano e affidò il monaco all'abate di Cava perché indagasse sul suo coinvolgimento. Il secondo episodio ebbe uno svolgimento abbastanza simile. Esso ebbe inizio con l'arresto di un canonico della cattedrale di Venafro a opera del vicario dell'arcivescovo di Capua con l'accusa di aver prodotto documentazione falsa da presentare alla Sede Apostolica. Quello che sconcerta è che a produrre i falsi furono alcuni *familiars* laici del vescovo Giovanni del Tocco, a sua volta coinvolto nella truffa assieme ai canonici del capitolo. Tutti furono denunciati dall'arcivescovo capuano alla curia di re Roberto e il sovrano, nel giugno 1330, inviò il giustiziere di Terra di Lavoro e Molise perché imbastisse un'inchiesta e punisse severamente i *familiars* del vescovo²⁵. Nel mandato, però, non si fa alcuna menzione né del vescovo né dei canonici, la cui sorte fu rimessa alla curia pontificia.

Questi casi videro scontrarsi in maniera chiara la legislazione ordinaria del regno e l'immunità del clero dai tribunali regi. L'impressione è che a trarre beneficio dallo scontro di competenze furono i veri mandanti delle falsificazioni. Infatti, non abbiamo notizie delle indagini condotte all'interno del monastero di Cava sul monaco accusato e ancor meno si hanno notizie di penitenze o sentenze comminate al vescovo o ai canonici venafrani per la loro tentata truffa. In questo senso, dunque, si può parlare di un andamento strabico dell'azione di persecuzione dei reati, in quanto i responsabili laici e quelli ecclesiastici si occupavano esclusivamente degli indiziati soggetti alla loro giurisdizione, lasciando fuori le reti di coinvolgimento che attraversavano il confine giuridico.

21. KONSTITUTIONEN FRIEDRICH'S, pp. 431-432 nn. 61-63, disposizione rinnovata da Carlo I nel gennaio 1281 (TRIFONE 1921, pp. 75-76).

22. GALDI 2018, p. 156.

23. CAGGESE 1922, pp. 454-455.

24. La vicenda è riportata nei mandati di re Carlo in RCA X, pp. 97-98 nn. 393-394. Su Fidanzia da Spoleto e il suo presulato ad Aversa si veda KAMP 1973, pp. 356-358.

25. CAGGESE 1922, p. 455.

A questo primo fattore di sfiducia, si aggiungeva anche la lentezza della monarchia nell'intervenire per difendere i diritti delle chiese. Le norme del regno in materia di possesso e porto di armi, infatti, impedivano in linea teorica ai religiosi di armarsi. Privata del potenziale deterrente della violenza, la giustizia ecclesiastica finiva con l'essere strutturalmente più debole, perché (in teoria) non era in grado di imporre le proprie sentenze o difendere i propri diritti. Ovviamente, la situazione reale era ben lontana da quanto previsto dalle norme e in molte diocesi i presuli pagavano scorte armate o provvedevano alla difesa propria e delle loro rivendicazioni²⁶. Quest'esibizione di forza era, però, spesso illegale e produceva la reazione dura degli ufficiali regi, i quali assumevano comportamenti o condotte ostili verso il clero. In alcuni casi, addirittura, la macchina della giustizia regia non procedeva dinanzi a reati gravi come l'omicidio di un prelado. Il primo esempio noto in età angioina di questo tipo di circostanze è quello seguito all'uccisione di Palmiero Galluccio, vescovo di Tricarico in Basilicata. Più vicino all'area di nostro interesse è il caso di Ruggero Monforte, ammazzato dal *miles* ariane Ruggero Bovito²⁷. In entrambi i casi, la corona ordinò agli ufficiali competenti di svolgere un'inchiesta e punire i colpevoli senza però accertarsi che le procedure giungessero a sentenza. Nel primo caso i colpevoli non furono mai catturati, mentre nel secondo il Bovito ottenne da papa Giovanni XXII di scontare la pena mediante opere pie e un atto penitenziale pubblico²⁸.

Ad avere rilevanti problemi a contenere gli eccessi del clero, però, non era soltanto la monarchia napoletana. Infatti, la macchina della giustizia pontificia faticava allo stesso modo a perseguire il clero criminale. Un caso di poco antecedente al periodo qui analizzato è quello delle risse e delle violenze dell'arcivescovo di Salerno, Filippo Capuano (1286-†1298)²⁹; si ricorda anche quello di Francesco, arcivescovo di Sorrento (1306-†*ante*1319), il quale fece catturare e picchiare a sangue i sub-delegati inviati da Guillaume de Balaet, nunzio pontificio e collettore della decima apostolica nel regno³⁰. Si può menzionare ancora il caso di Pasquale di Palmerio di Barletta, vescovo di Monopoli (1317-†1339), il quale fu denunciato dall'erede al trono, Carlo di Calabria, alla curia pontificia per le sue continue scorrerie e violenze³¹. Questi casi sono accomunati dal fatto che tutti i prelati furono colpiti da periodi di sospensione, ma senza perdere i loro uffici. In sostanza, la giustizia pontificia si dimostrò incapace di punire con severità le loro condotte. La ragione di ciò deve essere cercata nella durata dei procedimenti, i quali alle volte si protraevano dinanzi alle curie cardinalizie fino alla loro estinzione per la morte naturale delle persone coinvolte o per i mutati interessi politici³².

26. Un esempio è quello di Gravina in Puglia (ANTONETTI 2019b, p. 213). Un discorso simile si può fare per le torri e le fortificazioni fatte costruire da un anonimo vescovo di Vico Equense nel centro della sua città, in spregio di qualsiasi norma del regno (CAGGESE 1922, p. 261).

27. Reg. Vat. 69, fol. 480r epistola 1524.

28. Il documento è la lettera di Giovanni XXII destinata al vescovo di Ariano del luglio 1319 (vd. nota precedente). In questo caso, infatti, il Bovito si avvale della riserva apostolica stabilita dalla costituzione *Si quis suadente* del concilio Lateranense II, sulla cui applicazione vd. HELMHOLZ 1988; HELMHOLZ 2010, pp. 384-389.

29. GALDI 2018, pp. 117-118.

30. CAGGESE 1922, p. 264.

31. ANTONETTI 2018, p. 65.

32. Un caso eccezionale fu il processo intentato contro Monaldo Monaldeschi, arcivescovo di Benevento. Accusato da alcuni canonici di aver architettato l'omicidio di quattro abitanti della città pontificia, fu sottoposto a inchiesta nel 1303, a pochi mesi dall'elezione. La sentenza fu promulgata nel 1331, pochi mesi prima della sua morte. Sulla vicenda vd. THÉRY-ASTRUC 2011.

La giustizia diocesana, quella a carattere più locale, purtroppo offre un quadro ancor più sfuggente perché le fonti superstiti recano quasi esclusivamente notizie di cause civili o di controversie minute. Solitamente si trattava di processi di facile risoluzione, dibattuti dinanzi al tribunale episcopale oppure dinanzi a quello di un giudice cittadino. A incidere, in questi casi, potevano essere la natura delle diatribe oppure la condizione delle persone coinvolte. Due esempi caiatini possono aiutarci a comprendere meglio. Il primo è una controversia sullo *ius patronatus*, ossia il diritto di priorità vantato da un laico su una cappella o una chiesa di sua fondazione, goduto sulla chiesa di S. Giovanni del casale di Liberi. Tale controversia riguardava la definizione della proprietà di detto patronato, dunque una materia che toccava direttamente lo spinoso tema della selezione del clero. Per questo motivo, la lite fu dibattuta dinanzi all'uditore delle cause della curia arcivescovile di Capua, il quale sancì in maniera definitiva a chi spettasse tale diritto³³. Il secondo caso vide il processo svolgersi in maniera mista, poiché coinvolgeva un laico, Stefano, e un ecclesiastico, il canonico caiatino Maggio di Milito. La lite verteva sulla legittimità di alcuni lavori fatti dal canonico Maggio per deviare il corso di un canale, lavori che avevano provocato gravi danni alle colture di Stefano. La querela del danneggiato fu portata dinanzi a un tribunale laico, ma il dibattimento si svolse alla presenza del vescovo di Caiazzo, Tommaso di Pascasio, e dell'arcivescovo di Capua, Enguerrand de Stella, cosa alquanto insolita visto l'argomento della contesa. Non si può stabilire con certezza se il giudice laico agisse a nome o su mandato dei due prelati oppure se fosse stato indicato come arbitro, ma appare chiaro che le istituzioni ecclesiastiche furono ben presenti nel corso del processo. A dispetto dei presupposti visti finora e di quanto detto sulla preminenza degli ecclesiastici nei tribunali, il verdetto diede torto al canonico: Maggio fu condannato a finanziare i lavori per reintegrare il percorso originario del canale e a pagare un'ammenda di dieci once d'oro a Stefano³⁴. I due casi ci dimostrano come la giustizia minuta dei piccoli delitti o delle controversie civili grosso modo riuscisse a funzionare o tramite compromessi o tramite interventi mirati e sanzioni ben definite. Erano solitamente casi derubricati come privati, perché legati alla sfera delle singole persone, e in quanto tali erano gestiti tramite la giustizia civile oppure quella privata³⁵. È interessante quest'aspetto della sfera del privato perché il diritto canonico aveva ereditato e conservato dal diritto romano la distinzione tra delitti pubblici e delitti privati e, per questo, prevedeva procedure differenti sulla base dei loro effetti sulla sfera privata e sulla sfera pubblica³⁶. Esisteva una lunga serie di reati che avevano questa doppia natura: l'eresia e l'apostasia, l'adulterio e il concubinato, la violenza e la rissa, la dichiarazione del falso, il possesso d'armi e, infine, il gioco d'azzardo. La repressione di tali delitti era affidata alle autorità pubbliche, ma la determinazione della loro natura (cioè se pubblica o privata) e il giudizio sui comportamenti e sulle pene spettavano in via esclusiva ai tribunali vescovili o a quelli pontifici, ulteriore elemento di complicazione del già articolato quadro delle competenze³⁷.

33. ESPOSITO 2009, pp. 124-125. Il responsabile dell'ufficio di *auditor causarum* era *Fortamenus*, nominato dall'arcivescovo Salimbene. Su Salimbene come presule capuano e sulla sua esperienza vd. TAGLIENTE 2021. Per un confronto su questo tipo di procedure giudiziarie vd. TANZINI 2016.

34. ESPOSITO 2019, pp. 280-281.

35. L'effetto distorsivo degli interessi pubblici dell'istituzione ecclesiastica sul perseguimento dei delitti degli ecclesiastici è ben esemplificato in BURGER 2012, pp. 136-166.

36. Su questa distinzione, ben presente anche nella legislazione regia meridionale, si veda TRIFONE 1921, p. XCIII.

37. Su questo problema e sulla conflittualità legata a questa giustapposizione di competenze si veda il contributo

Altri casi di violenze e di abusi non mancarono in Terra di Lavoro, ma seguirne l'iter giudiziario è complicato a causa della scarsità di informazioni. Poche sono le indicazioni a nostra disposizione e, anche quando i tasselli ricostruiscono il contesto, coglierne i dettagli e le sfumature resta arduo. Provo a darne un esempio partendo dalla diocesi di Sora, una di quelle immediatamente soggette collocate sul versante laziale della provincia. Sul finire dell'episcopato di Andrea Masarone (1296-†1323)³⁸, la curia vescovile diede inizio a una serie di rivendicazioni presso la corte regia perché il sovrano riconoscesse la superiorità del foro vescovile su tutto il clero della diocesi sorana³⁹. La corte riconobbe quanto richiesto dal presule nel marzo 1319, ma si trattò di una cessione di competenze del tutto vuota di senso poiché poco più di un anno dopo (nel gennaio 1321) lo stesso presule lamentava l'impossibilità di garantire gli *iura episcopalia et ecclesiastica* perché indebitamente usurpati dalle famiglie dell'*élite* cittadina⁴⁰. Questa debolezza è confermata appena qualche anno dopo per bocca dei giudici sub-delegati inviati da Gerald de Val nella diocesi per indagare sui misfatti del clero locale⁴¹. I giudici, infatti, incontrarono il successore di Andrea, Giacomo, e vennero a sapere da quest'ultimo che le sue disposizioni contro il concubinato e il possesso di armi erano state completamente disattese dai suoi chierici⁴². Attraverso questi elementi riusciamo a cogliere quale fosse la situazione generale, ma purtroppo non possiamo stabilire con certezza cosa stesse accadendo nella diocesi, quali fossero le cause dei delitti e quale fosse la portata dell'attività di contrasto del presule. Ciò che emerge con estrema chiarezza, però, è la rivendicazione della giurisdizione esclusiva sul clero da parte dell'ordinario e le sue oggettive difficoltà nell'applicarla.

Seppur nei limiti qualitativi dei dati disponibili, possiamo dire che la debolezza della repressione e del foro penale ecclesiastico non era isolata, anzi. Nella sola Terra di Lavoro, restando nello stesso torno di anni, si registrano lamentele continue da parte di abati e vescovi che non riuscivano a controllare i loro chierici. Per lo più si trattava di consacrati che, protetti dagli abiti clericali, si davano al banditismo, ai commerci disonesti o alle truffe ai danni del fisco regio. In alcuni casi, la curia angioina non tentava neppure di inquadrare i loro reati e derubricava le loro condotte come quelle di criminali ordinari⁴³. Tutto passava dall'*auxilium brachii secularis*, senza il quale le condanne comminate dall'autorità religiosa restavano lettera morta. Questo, però, implicava un cortocircuito giuridico, poiché le autorità ecclesiastiche finivano per chiedere agli ufficiali regi di perseguire persone formalmente esenti, aprendo così la strada alla confusione tra le giurisdizioni.

destinato alla Toscana di TANZINI 2015. Non tutti i delitti, però, potevano essere giudicati dalle curie vescovili. Infatti, alcuni reati erano considerati tanto gravi da essere rinviati direttamente alla Sede Apostolica, considerata l'unica in grado di giudicarli in via esclusiva. Per questo motivo, essi erano definiti 'riservati'. Su quest'argomento vd. BEAULANDE-BARRAUD 2019, pp. 79-99.

38. Faccio riferimento alla cronotassi sorana fornita in EUBEL 1913, p. 458. La data della successione di Giacomo (LETTRES JEAN XXII, vol. V, p. 33 n. 18526) sembra essere confermata anche da HOBBERG 1949, p. 113, che fissa il versamento della tassa alla Camera al 1° ottobre 1324.

39. CAGGESE 1922, p. 251.

40. CAGGESE 1922, p. 255.

41. I dati sono presi da Intr. et Ex. 76, la cui edizione è fornita in Appendice.

42. Come riportano i giudici nella loro relazione «non obstante quod alii iussi fuerant per venerabilem patrem dominum Iacobum / episcopum Soranum expellere concubinas, adhuc concubinas habebant / et tenebant et arma certis temporibus illicite portaverant nec / non portabant adhuc certi ex eis» (Intr. et Ex. 76, f. 187v, rr. 7-9).

43. Questo dato emerge dai mandati della curia regia, la quale spesso evitava di chiarire la posizione degli ecclesiastici, denunciandone soltanto il comportamento non conforme.

IL SISTEMA DELLE INQUISIZIONI E LA REPRESSIONE DEI REATI

Nella linea di faglia tra le due giurisdizioni s'insinuava la delinquenza degli ecclesiastici. La dimensione del fenomeno, purtroppo, ci sfugge nei suoi numeri a causa dell'assenza dei libri delle cause tenute dalle curie vescovili delle diocesi qui esaminate. Le poche sentenze ancora conservate per il Trecento non sono utilizzabili per indagini ad ampio spettro e con un valore quantitativo apprezzabile. Per temperare parzialmente questo limite delle fonti, è stato utile rivolgersi ai molti fondi conservati presso l'Archivio Apostolico Vaticano. Se è vero che la macchina pontificia non era sempre efficace nel contrastare i reati, essa però era in grado di imbastire ricognizioni ad ampio raggio e di conservarne gli esiti per lunghi periodi. Una svolta significativa in tal senso si ebbe sotto i pontificati di Clemente V e di Giovanni XXII, contestualmente al potenziamento degli uffici e degli strumenti di raccolta della decima apostolica. Questo irrobustimento amministrativo prese forma attraverso l'introduzione nel regno di un ufficiale *ad hoc*, il nunzio apostolico, solitamente investito anche del rettorato di Campagna e Marittima e di Benevento. Tale concentrazione di funzioni in una sola persona si era resa necessaria per rendere efficiente il processo di imposizione fiscale impiantato dalla Camera apostolica nell'ultimo quarto del Duecento nel composito contesto del patrimonio di San Pietro, ma ebbe risvolti utili anche nell'ordinaria rete delle relazioni con le autorità del regno meridionale⁴⁴. L'effetto di questa presenza più stabile fu il miglioramento della gestione della giustizia pontificia. La soluzione del papato duecentesco di rivolgersi a giudici delegati scelti tra gli ecclesiastici locali continuò ad essere impiegata con risultati interessanti⁴⁵, ma fu integrata con un sistema di 'grandi processi' sempre più invasivo e impattante su quella rete di favori e di protezioni che in molti casi avevano protetto e insabbiato i delitti dei prelati e del piccolo clero nella penisola⁴⁶. Non si trattava di interventi volti esclusivamente a sentenziare sui misfatti commessi durante le procedure di raccolta delle tasse pontificie, ma di un vero e proprio piano di repressione degli eccessi del clero nelle sue varie forme. Scorrendo i volumi delle serie *Collectoriae* e *Introitus et Exitus* della Camera ci si imbatte in un buon numero di procedure condotte tramite *inquisitiones* per i casi più disparati, dall'omicidio, alle minacce e violenze efferate, fino al latrocinio e alle truffe⁴⁷. Tra di esse, si trova un'inchiesta sulla situazione dei delitti del clero in cura d'ani-

44. Sulla decima apostolica si vedano i classici GOTTLOB 1892 e HENNIG 1909. Per la decima nel regno si vedano VENDOLA 1937, LAURENT 1951 e il mio ANTONETTI 2021.

45. Significativo è il processo tenuto dinanzi all'abate di S. Lorenzo di Aversa nel 1313, che vide coinvolti il vescovo di Aversa Pietro e il canonico napoletano Pietro Buzzuto, sull'attribuzione della chiesa di S. Pietro Albisside, nel territorio di Nocera Inferiore (DOCUMENTI AVERSA, pp. 103-115). La diatriba nacque dopo la disposizione del concilio lionese II, introdotta nel regno con la sinodo di Melfi del 1284, che impediva la concessione di un bene ecclesiastico per un periodo superiore ai cinque anni, pena il ritorno al proprietario originario (SILANOS 2010, pp. 230-231). In questo caso specifico, la lite si basava sul tentativo di Pietro Buzzuto di staccare il beneficio nocerino dalla mensa aversana.

46. Faccio mia la definizione di 'grandi processi' proposta da CHIFFOLEAU 2009, p. 325. Lo storico francese impiega questa definizione in riferimento ai processi famosi del XIII secolo, mentre io, dando seguito all'impianto del suo ragionamento, preferisco utilizzarla in riferimento alla loro portata geografica e sociale.

47. Al momento sono riuscito a individuare questi processi: Collect. 61, ff. 228r-234v; 62, ff. 22v-25v; 63, ff. 136r-141v, 160r-181v; 412. L'auspicio è di poter predisporre presto l'edizione di tutta questa documentazione.

me presente nelle diocesi di Aquino, Fondi, Sora e Montecassino⁴⁸. La sua fonte è la relazione conclusiva dell'inquisizione condotta dal giudice Pietro di Candida e dal canonico Pietro *Elyani*, entrambi beneventani, su ordine del nunzio apostolico Gerald de Val⁴⁹. L'inchiesta dava seguito a un mandato di Giovanni XXII, col quale si disponeva un'inquisizione sui crimini imputati al clero secolare e regolare presente nel regno⁵⁰, e fu condotta tra il marzo e il luglio del 1325, mesi in cui i giudici sub-delegati svolsero e conclusero la propria indagine e stilarono il resoconto dell'inquisizione.

La scelta di Gerald di rivolgersi a due personalità di Benevento serviva a preservare il principio di imparzialità e terzietà del tribunale, ma anche a rassicurare sull'integrità del personale scelto per l'ufficio. Pur non avendo documentazione sufficiente per comprendere quali funzioni svolgessero all'interno del rettorato beneventano, è verosimile ritenere che appartenessero a quel circuito di *fideles* del rettore e dell'amministrazione pontificia nella città sannitica. Del resto, dal medesimo circuito Gerald trasse poco più di un anno dopo il tesoriere generale per il rettorato, Giovanni Rigafredo, arcidiacono beneventano⁵¹.

La scelta del nunzio di delegare l'inquisizione era verosimilmente dovuta a ragioni pratiche. Gerald, infatti, era in quei mesi a Frosinone, impegnato nella complicata lotta contro Francesco da Ceccano, asserragliato a Civita di Alatri assieme ad altri ribelli all'autorità pontificia. Inoltre, quasi in contemporanea, dava inizio alla nuova campagna di raccolta delle decime nel regno, alla quale avrebbe dovuto sovrintendere.

Per cogliere più efficacemente i caratteri e i risultati di questa *inquisitio*, ne sintetizzerò i passaggi più significativi. I giudici sub-delegati ricevettero l'investitura il 13 marzo e si portarono la settimana successiva ad Aquino, dove diedero inizio all'inquisizione. Si noti, però, che nel documento la prima tappa menzionata è quella di Pontecorvo, la seconda città della diocesi, dove i giudici giunsero soltanto il 22 marzo. La ragione di quest'inversione espositiva è difficile da cogliere. Va detto, infatti, che Aquino e Pontecorvo rappresentavano i due centri maggiori della diocesi e che i presuli locali vi dimoravano alternanando la loro residenza. Nel caso dell'inchiesta del marzo 1325, però, il titolare, Leonardo, non fu mai presente durante le procedure⁵². La ragione di quest'assenza potrebbe essere legata alla decisione dei giudici di tenere le proprie sedute nella chiesa madre di Pontecorvo, S. Bartolomeo, e non nella cattedrale di Aquino, ma certezze purtroppo non ce ne sono. A ogni modo, una volta insediatisi presso la chiesa madre, i giudici ordinarono che fosse pubblicata la bolla di Gerald de Val sulle porte della chiesa e fecero proclamare la raccolta delle denunce per i reati di omicidio, violenza, adulterio o qualsiasi altro crimine commesso da un chierico locale. Contestualmente, convocarono il clero urbano e

48. Intr. et Exit. 76.

49. Purtroppo non si hanno notizie certe sulla figura dei due giudici beneventani. Diverso è il discorso per Gerard de Val. Su di lui un breve ritratto è stato fornito in CACIORGNA 2007, pp. 63-64. Sulla sua funzione di responsabile per la correzione del clero regnicolo già nell'agosto 1324 si ritrova l'ufficio «iudex ordinarius per apostolicam Sedem datus ad corrigendum clericos et personas ecclesiasticas tam exceptos quam non exceptos, cuiuscumque conditionis vel status existant, super excessibus commissis per ipsos et committendos in posterum» in Collect. 63, f. 143v.

50. La lettera pontificia non è presente in nessuno dei volumi di LETTRES JEAN XXII.

51. CACIORGNA 2007, p. 52. Sul ruolo dei giuristi beneventani nella macchina burocratica pontificia si vedano MATERA 2012 e il classico ZAZO 1959.

52. Leonardo fu vescovo di Aquino dal 1313 al 1342 (EUBEL 1913, p. 100). Nello stesso anno pagò regolarmente la decima apostolica ai sub-collettori, ma non sappiamo se di persona o tramite nunzi (RATIONES CAMPANIA, p. 31).

diocesano. Due giorni dopo, il tribunale si riunì nuovamente alla presenza dei chierici di Pontecorvo e avviò la seduta. Dopo la lettura della bolla di papa Giovanni, i giudici procedettero alla lettura delle accuse da loro raccolte. A quel punto il clero procedette alla richiesta di un patteggiamento (*compositio*) riconoscendo una serie di reati (concubinato, possesso di armi, gioco d'azzardo e frequentazione di taverne). Il suo scopo era quello di evitare che l'inquisizione si estendesse anche ai delitti personali dei singoli chierici. I giudici acconsentirono alla procedura, scomunicarono i chierici colpevoli e pattuirono un'ammenda per la soluzione della condanna e l'assoluzione dai reati⁵³. Fu fissata la data di liquidazione dell'ammenda e la seduta fu tolta, con la promessa di sciogliere la censura dopo il versamento del denaro.

Questo schema di base si ripeté quasi identico anche per le comunità minori della diocesi di Aquino. La differenza di rilievo fu nel metodo di comunicazione del bando, affidato a Nicola Savelli della città di Pontecorvo. Non si sa praticamente nulla di questa figura, neppure se fosse laico o no. Questi prestò giuramento ai giudici e intraprese la sua opera di pubblicazione dei bandi presso le varie comunità. Nell'indagine furono coinvolti i chierici di dieci comunità⁵⁴. Tutti risposero alla convocazione tramite propri rappresentanti o in presenza⁵⁵ e tutti chiesero di patteggiare per evitare l'inquisizione sui loro delitti. La procedura seguì quella dell'accordo stipulato tra i giudici e il clero di Pontecorvo⁵⁶. A differenza di quanto registrato nella città maggiore, però, l'unico reato pubblico ammesso dal clero delle altre comunità fu quello del concubinato, il quale però doveva avere una diffusione vastissima e con aspetti pubblici di rilievo, dato che non era computato come delitto privato⁵⁷. L'unico caso della diocesi discusso a parte rispetto a tutti gli altri fu quello dell'abate di S. Pietro *de Campeia* (o *Campeyra*), il cui nome purtroppo ci è sconosciuto. Questi si era presentato dinanzi ai giudici dopo che era giunta una denuncia di concubinato a suo carico⁵⁸. È significativo che l'ammenda a lui comminata, 1 oncia d'oro e 6 tari, sia paragonabile a quella di intere comunità. È probabile, dunque, che i patteggiamenti tenessero conto dell'ufficio e dei benefici goduti dai singoli ecclesiastici e che, quindi, esisteva un meccanismo di proporzionalità nella monetarizzazione delle pene, anche se

53. Intr. et Ex. 76, f. 177v r. 1-7.

54. Le comunità coinvolte furono Piedimonte, Villa, Pico, Teramo, Castrocielo, Roccasecca, S. Pietro, Roccaguglielma, Rio Vitellato, Rocca d'Arce. Esse compaiono tutte nella contemporanea ricevuta sui versamenti della decima apostolica (*RATIONES CAMPANIA*, pp. 34-38). Su questi centri, tutti classificabili come casali o *castra*, non c'è molta bibliografia. Interessanti sono le recenti note sulla nascita e sullo sviluppo di alcuni di essi in PIETROBONO 2016, pp. 408-410.

55. Quest'oscillazione non è chiaramente spiegata nel documento. In alcuni casi, come quello del clero di Aquino, di Teramo, di Villa e di Pico sono attestati rappresentanti del clero. In altri casi, invece, si dice che il clero si presentò di persona tutto assieme. Non è chiaro se si tratti o meno di una semplificazione dell'estensore del documento. Per quanto riguarda le persone scelte, si tratta di persone coinvolte anche nel contemporaneo processo di versamento della decima, come testimoniano il caso di Pico (Intr. et Ex. 76, f. 179v r. 5 e *RATIONES CAMPANIA*, p. 36) e di Aquino (Intr. et Ex. 76, f. 180v r. 10 e *RATIONES CAMPANIA*, pp. 31-32).

56. Come espressamente riferito dai giudici. Si noti qui che l'ammenda era piuttosto bassa, come già rilevato da Maria Teresa Caciorgna per le corrispondenti ammende imposte al clero delle diocesi poste immediatamente al di là del confine del regno (CACIORGNA 2007, p. 54 nota 28).

57. La diffusione del concubinato pubblico era considerevole e toccava quasi tutte le comunità delle quattro diocesi poste sotto inquisizione. L'unica eccezione è rappresentata da Castrocielo, dove i chierici non si riconobbero colpevoli di quel reato. Sul problema del concubinato e sulla sua disciplina a opera dei tribunali ecclesiastici trecenteschi si veda il recentissimo TANZINI 2020, pp. 155-158.

58. Nel documento dice di essere stato *infamatus*, termine tecnico entrato nel linguaggio giuridico nel corso del Duecento e diventato di uso corrente nel Trecento per indicare qualcuno che era stato denunciato tramite una delazione. Su questo si veda VALLERANI 2007.

purtroppo i dati a disposizione non consentono di coglierlo pienamente.

La procedura delle convocazioni proseguì, poi, con tre comunità della diocesi di Montecassino⁵⁹. I giudici continuarono a risiedere a Pontecorvo, mentre Nicola Savelli si spostò nel distretto cassinese. Il 13 aprile i rappresentanti del clero erano già dinanzi al tribunale e la settimana successiva liquidavano la somma patteggiata coi giudici. Inaspettatamente, questi ultimi interruppero l'indagine avviata nella diocesi cassinese e si spostarono a Fondi il 21 aprile. Qui si trattennero fino alla metà di maggio, incontrando il clero urbano e poi i chierici di Monticelli di Esperia, Acquaviva, Pastena, Campodimele, Vallecorsa e Incile⁶⁰. Da questo punto in poi, il documento diventa molto schematico e tende a sorvolare su molti dei dettagli su cui la prima parte si era soffermata. I riferimenti ai processi e alle composizioni diventano essenziali e fanno continuamente riferimento alle forme di patteggiamento già evidenziate in precedenza. L'unica novità è la presenza del vescovo di Fondi, Biagio, il quale entrò in contatto coi giudici per intercedere a nome del clero della sua diocesi⁶¹.

È certo che la permanenza a Fondi dei giudici non andò molto oltre il 14 maggio, quando il clero della diocesi versò quanto pattuito. Il 23 giugno, infatti, i giudici erano di nuovo a Pontecorvo dove affrontarono un secondo caso individuale. A differenza del primo, in questo caso a essere coinvolto fu verosimilmente un laico, Pietro *Cabalenum* di Pontecorvo, il quale era accusato di rissa e di fuga dal carcere. I giudici accolsero la sua richiesta di giudizio e gli accordarono un patteggiamento con ammenda di un'oncia d'oro. Da quale carcere fuggisse l'uomo purtroppo non è dato sapere.

Il giorno successivo, i delegati si spostarono a Sora per insediarvi il tribunale. Ancora una volta le procedure sono sintetizzate in maniera estrema, al punto che non si fa riferimento neppure presso quali comunità Nicola Savelli si recò per il bando⁶². L'unico accenno registrato è quello dell'intervento del vescovo, Leonardo, perché i giudici punissero i reati contestati di concubinato e di porto d'armi contro il suo clero indisciplinato. L'ultima tappa del viaggio dei due giudici fu San Germano, il centro demico più importante ai piedi della grande abazia cassinese. Qui i due giudici insediarono il tribunale per concludere le operazioni di inquisizione. Nuovamente il documento sorvola sulle singole sedute e rimanda alla convocazione del clero di nove delle restanti arcipreture della diocesi⁶³. Il 19 luglio si concludeva l'inchiesta col pagamento dell'ammenda da parte del clero delle varie arcipreture cassinesi.

Il documento ricostruisce nei suoi passaggi fondamentali l'attività di giustizia così come operata dalla Sede Apostolica di Giovanni XXII. Alcuni passaggi meritano di essere discussi per poter inquadrare meglio quanto visto nel corso dell'analisi fin qui condotta. Il primo aspetto da

59. Furono i centri di Piumarola, S. Giorgio e S. Angelo in Teodice. È interessante notare che questi centri risultino essere rispettivamente il secondo, il quarto e il quattordicesimo nell'elenco delle comunità paganti la decima di quell'anno (*RATIONES CAMPANIA*, pp. 45-49).

60. Mancano, però, due arcipreture nell'inchiesta, quella di Ambrifi e quella di S. Vito menzionate in *RATIONES CAMPANIA*, pp. 4-5.

61. Biagio fu vescovo di Fondi dal 1317 al 1336 (*EUBEL* 1913, p. 256).

62. *Intr. et Ex.* 76, f. 187v rr. 1-2.

63. I centri coinvolti furono S. Germano, San Vittore del Lazio, S. Elia, S. Apollinare, S. Pietro in Fine, S. Pietro *de Monasterio*, Vandra, Rocca d'Evandro, Trocchio. A dispetto della ricca documentazione conservata presso l'abazia, non si è conservato molto di utile per ricostruire il quadro sociale e religioso di queste comunità nel periodo preso in esame qui. Restano le informazioni date da *RATIONES CAMPANIA*, pp. 45-50, anche se la debolezza dei riferimenti resi nel documento in analisi non consente confronti criticamente sensati.

considerare è la ragione dell'intervento papale, ossia a cosa o a chi la cancelleria si riferisse nel parlare di *infausti rumoris assertio* sugli *excessus et delicta* compiuti impunemente dagli ecclesiastici regnicoli. È probabile che si tratti di una serie di denunce giunte direttamente dal regno, forse per mezzo dei contatti dei prelati già presenti in curia o forse inviate tramite i nunzi attivi lì⁶⁴. Un'altra possibilità è che l'intervento del pontefice fosse stato stimolato dall'insistenza del principe di Calabria, il quale richiese un suo intervento per la prima volta nel maggio 1322, reiterando poi l'invito per quasi due anni⁶⁵. In effetti, l'insistenza dell'erede al trono potrebbe meglio prestarsi a spiegare la scelta del pontefice di dare inizio a una grande inquisizione sull'intero territorio regnicolo, piuttosto che ad azioni mirate rispondenti a singole denunce.

Il secondo tema riguarda lo svolgimento dell'inquisizione. Essa fu commissionata dalla curia e fu estesa all'intero regno, ma le procedure di attuazione (le singole inchieste) furono affidate a diversi responsabili, sulla base della finalità e della collocazione delle diocesi o del clero coinvolti⁶⁶. Nel caso qui analizzato, il nunzio apostolico chiamò un laico, un giudice, e un ecclesiastico, un canonico della cattedrale di Benevento, così che il giudizio potesse essere espresso con rigore canonico e gli atti potessero essere emessi d'autorità e con immediato valore legale. Il metodo di conduzione, però, era volto a fare una ricognizione dei delitti compiuti piuttosto che a punirli. L'intento non era tanto comminare pene per i singoli reati, ma al contrario sanare le innumerevoli situazioni di illecito registrate nelle varie località. Questo spiegherebbe come mai i giudici fecero ricorso esclusivamente al patteggiamento come soluzione. Esso rappresentava una via d'uscita particolarmente rapida sia per il clero locale, che così evitava inchieste ben più approfondite e dettagliate sui propri delitti privati, sia per la macchina della giustizia apostolica, la quale incassava il denaro delle ammende e dispensava da ulteriori interventi punitivi contro i chierici. In questo tipo di pratica, confluivano due fenomeni distinti: la progressiva adozione del rito abbreviato nei processi inquisitoriali, fenomeno che era stato potentemente sospinto dalle decretali *Statuta quaedam* di Bonifacio VIII e *Saepe contigit* di Clemente V, e la monetizzazione dei reati⁶⁷. Vista la composizione del documento, sembra piuttosto verosimile che l'intera inquisizione andasse esattamente nella direzione della rapidità sistematica, aderendo perfettamente alle forme ormai dominanti nella gestione pontificia delle relazioni con le chiese locali. Tutto doveva svolgersi con rapidità, col massimo profitto per la Camera e il minor coinvolgimento dei reati privati dei singoli chierici.

Il terzo aspetto d'interesse è la sovrapposizione dei metodi impiegati dai giudici al di qua del confine con quanto stava accadendo dall'altra parte. Provando a scorrere in sinossi la *ratio* dell'inchiesta svolta nelle quattro diocesi regnicole e la *ratio* degli introiti del tesoriere di Marittima e Sabina dello stesso periodo, si nota immediatamente l'identità di metodo e di strumenti,

64. Sulle relazioni tra la curia di Giovanni XXII e il regno non si hanno molti studi. È vero che presso la curia risiedevano alcuni prestigiosi prelati regnicoli (come Monaldo Monaldeschi, Giacomo da Focignano e Isnardo di Montecassino) però si trattava di personalità che a loro volta dipendevano da nunzi e vicari per il governo delle loro diocesi, quindi sempre informati in maniera indiretta sulle vicende locali. In ogni caso, qualche appunto sui primi anni di pontificato si trova in SIBILIO 2002.

65. Caggese 1922, p. 271. Il principe Carlo chiese un intervento del pontefice nel maggio 1322 contro i molti chierici, tra cui l'attivissimo vescovo di Monopoli, già menzionato in precedenza. Il breve che disponeva l'inchiesta contro Pasquale de Palmerio, però, fu emanato il 1° agosto 1324 (LETTRES JEAN XXII, vol. V, p. 169 n. 20012), quindi dopo la nomina di Gerald de Val quale inquisitore per colpire gli eccessi degli ecclesiastici.

66. È quanto emerso dal confronto tra l'inchiesta scelta per la Terra di Lavoro e quelle registrate in Abruzzo (Collect. 63, ff. 160r-172v) oppure in Molise (Collect. 63, ff. 143v-146r).

67. Per quanto riguarda le procedure abbreviate si veda BELDA INIESTA - CORETTI 2016.

ossia la *compositio* applicata su larghissima scala e per reati di ogni genere⁶⁸. La differenza sostanziale sta nel rapporto numerico tra ecclesiastici e laici patteggianti. Se, infatti, nei territori pontifici la gran parte delle composizioni avveniva con criminali laici, nelle aree del confine settentrionale i patteggiamenti riguardavano quasi esclusivamente ecclesiastici, con un'unica eccezione. Quest'assenza va sottolineata per due motivi: da una parte, la circoscrizione del mandato pontificio; dall'altra, il numero di chierici coinvolti. Come si è potuto notare, a essere chiamati a giudizio furono i chierici insediati in quasi tutte le arcipreture delle quattro diocesi. Pur non avendo dati precisi, anche provando a guardare ai contestuali elenchi della decima apostolica, in ogni caso si doveva trattare di un numero piuttosto importante di potenziali criminali da processare. La presa in incarico anche dei laici avrebbe allungato di molto la missione, che doveva essere condotta *sollicite*. L'azione dei giudici si attenne al mandato pontificio, dunque, o per lo meno portò a compimento l'inchiesta e l'imposizione delle ammende pattuite così come era ormai prassi nella Marittima, senza però prendere in esame il principale dei problemi connessi ai delitti ecclesiastici, quelli privati o personali, i quali furono di fatto amnistiati in blocco in cambio dell'ammenda. La procedura della denuncia pubblica dei reati, così, veniva di fatto tamponata per mettere a tacere il clamore dello scandalo. Una scelta, questa, che appare essere in qualche modo favorita anche da uno dei presuli, Biagio di Fondi, che per primo consiglia ai giudici di accettare la richiesta di composizione del suo clero, una condotta diametralmente opposta a quella di Giacomo di Sora, il quale, invece, per primo fece sentire la sua voce di denuncia contro i vizi del proprio clero⁶⁹. Si tratta, forse, di una traccia del livello di diffusione dei delitti o del coinvolgimento di alcuni ordinari nella mancata repressione di certi comportamenti? Stabilirlo è quasi impossibile, vista la diffusione del fenomeno e l'assenza di processi mossi contro i prelati menzionati.

Al contrario, è più facile vedere nel meccanismo dell'inchiesta e nella sua attuazione una veritiera riproduzione del sistema di sfruttamento dei crimini quali fruttuosi voci d'incasso per l'amministrazione pontificia.

68. Sulla repressione criminale nei territori pontifici si veda quanto riportato in CACIORGNA 2007, pp. 51-54 e in JAMME 2015.

69. La presenza dei vescovi è importante perché ci consente di dire che i giudici agirono di fatto in qualità di inquisitori. Questo può essere desunto dall'obbligo, introdotto con la costituzione *Multorum querela* del concilio di Vienne, che gli inquisitori avevano di agire all'interno delle circoscrizioni diocesane in accordo col presule locale e seguendo il suo consiglio (DEKRETE, pp. 381-382).

CONCLUSIONI

Quello qui descritto è uno spaccato del mondo multiforme della giustizia nel Meridione italiano ed è probabile che, lungi dal fornire risposte definitive, abbia sollevato domande e indicato percorsi ancora da sondare sull'organizzazione e sugli strumenti per la repressione dei crimini del clero nella Terra di Lavoro e nel Mezzogiorno più in generale. Purtroppo, al momento, i dati a disposizione consentono di ricostruire soltanto alcuni segmenti di questo sistema bifronte, ecclesiastico e laico. Dei pochi punti certi emersi, due sono i più significativi: da una parte, la giustapposizione delle giurisdizioni e i connessi problemi per la repressione; dall'altra, i limiti strutturali della giustizia vescovile nelle diocesi prese in esame. Questi due elementi si collegano l'uno all'altro in maniera stretta poiché, come per altri aspetti della vita ecclesiastica meridionale, la pretesa dei prelati regnicoli del rispetto dell'autonomia giuridica non corrispondeva a un'automatica capacità delle locali corti vescovili di sostanziare tale autonomia con tribunali ecclesiastici strutturati ed efficaci. Questo non vuol dire che alcuni di loro non ci provassero, come il caso di Giacomo dimostra, ma che molto spesso questi tentativi impattavano contro quel muro d'interessi collaterali che proteggeva i singoli chierici o i loro gruppi. In alcuni casi, infatti, gli autori dei delitti agivano nel quadro di piani di violenza architettati da parenti o compari di vario tipo, quindi difficilmente punibili dai singoli presuli con processi mirati, non avendo a loro disposizione armati sufficienti.

Non si deve, poi, escludere la possibilità che le violenze fossero guidate o promosse direttamente dai vertici diocesani, situazione non così infrequente come si possa credere. I presuli, infatti, esattamente come i loro chierici, appartenevano a quelle reti di interessi e relazioni che spesso istigavano i crimini.

Di fronte alla debolezza o all'intermittente funzionalità del sistema vescovile di contenimento delle violenze ecclesiastiche, i maggiori attori della giustizia laica ed ecclesiastica non furono in grado di produrre una via alternativa di repressione, o per lo meno questo sembra apparire per il trentennio che va dall'inizio del secolo agli anni Trenta. Non mancarono gli interventi della corona angioina e dei suoi ufficiali per denunciare gli eccessi clamorosi del clero di ogni provincia del regno e alcuni molto duri per cercare di colpire coloro che, abusando del proprio abito o della tonsura, vivevano in modo dissoluto in spregio a qualsiasi costituzione del regno⁷⁰. Per contro, la Sede Apostolica durante il pontificato di Giovanni XXII si mostrò tiepida nei confronti della repressione del clero mediante interventi straordinari, come dimostra la decisione di ordinare un'inchiesta e di porla sotto la direzione del nunzio apostolico *in loco* soltanto dopo la probabile richiesta d'intervento del principe ereditario. Si trattava di un intervento *ex post* e compiuto seguendo modalità amministrative poco incisive e volte, soprattutto, a ricavare ammende per la Camera apostolica.

Infine, lo strumento delle inchieste quale mezzo di repressione non fu impiegato ovunque allo stesso modo, come ci si aspetterebbe visto il breve pontificio, ma fu adottato soltanto in al-

70. La più significativa fu la norma che puniva i chierici che non vivevano *clericaliter*, cioè tutti quanti i tonsurati accusati di vivere in maniera mondana e che abusavano della protezione del regime ecclesiastico per sfuggire alla giustizia regia (TRIFONE 1921, p. CLV). Sull'efficacia di queste norme, purtroppo, non abbiamo molti riscontri nelle fonti disponibili a causa della dispersione dei registri angioini. Un salutare confronto, però, potrebbe essere condotto con quanto contenuto nelle carte dell'inchiesta generale svolta da Leopardo da Foligno per conto di re Roberto in Provenza nel 1332 e nel 1333. Data la vastità dell'operazione e la vicinanza cronologica col periodo qui preso in esame, si potrebbero rintracciare utili parallelismi nell'atteggiamento tenuto dalla corona angioina verso gli abusi del clero. Gli atti dell'inchiesta provenzale sono editi in PÉCOUT 2011.

cune aree specifiche (Terra di Lavoro, Abruzzo e metropoli di Benevento) e all'interno di queste aree soltanto per alcuni casi ben circostanziati. Si pensi, in tal senso, alla mancata inchiesta nella diocesi di Gaeta, anch'essa diocesi immediatamente soggetta della medesima provincia di Terra di Lavoro, confinante con tutte le altre messe sotto osservazione ma non direttamente con la provincia pontificia di Campagna e Marittima. Lo stesso discorso valga anche per la ricchissima metropoli di Capua, presso la quale verosimilmente un'inchiesta della medesima portata avrebbe fruttato cospicue ammende alla Camera.

Ci troviamo di fronte a quel limite delle fonti che, purtroppo, costringe per ora a fermare qui l'analisi. Si auspica di poter proseguire questo approfondimento tentando di dare seguito alle ricerche sul sistema della giustizia attraverso altre fonti inedite o da studiare.

Tabella 1. Schema del percorso dell'inchiesta.

Data	Luogo	Personale giudiziario	Persone o enti coinvolti	Atto giudiziario
19.XI.1323	Avignone		Giovanni XXII (papa)	breve apostolico
13.III.1325	Frosinone	Gerald de Val		ordine di inquisizione
13.III.1325	Pontecorvo	Pietro di Pietro giudice de Candida; Pietro <i>Elyani</i>		ricezione dell'ordine di Gerald de Val
19.III.1325	Aquino	Pietro de Candida; Pietro <i>Elyani</i>	clero di Aquino	pubblicazione ammonizione apostolica e scomunica sul clero di Aquino
22.III.1325	Pontecorvo	Pietro de Candida; Pietro <i>Elyani</i>	clero di Pontecorvo e diocesi di Aquino	pubblicazione ammonizione apostolica e scomunica sul clero di Pontecorvo
25.III.1325	Pontecorvo	Pietro de Candida; Pietro <i>Elyani</i>	Nicolaus Savelli de Pontecorvo	nomina di nunzio giurato
25.III.1325	Piedimonte	Nicola Savelli	clero di Piedimonte e Villa	pubblicazione della convocazione e scomunica
27.III.1325	Pontecorvo	Pietro de Candida; Pietro <i>Elyani</i>	clero di Piedimonte e Villa	patteggiamento dinanzi al tribunale
28.III.1325	Pico	Nicola Savelli	clero di Pico	pubblicazione della convocazione e scomunica
30.III.1325	Aquino	Pietro de Candida; Pietro <i>Elyani</i>	clero di Aquino	patteggiamento dinanzi al tribunale
30.III.1325	Teramo, Castrocielo	Nicola Savelli	clero di Teramo e Castrocielo	pubblicazione della convocazione e scomunica
31.III.1325	Pontecorvo	Pietro de Candida; Pietro <i>Elyani</i>	clero di Teramo e Castrocielo	patteggiamento dinanzi al tribunale
1.IV.1325	Roccasecca, San Pietro, Roccaguglielma	Nicola Savelli	clero di Roccasecca, San Pietro, Roccaguglielma	pubblicazione della convocazione e scomunica
4.IV.1325	Pontecorvo	Pietro de Candida; Pietro <i>Elyani</i>	clero di Roccasecca, San Pietro, Roccaguglielma	patteggiamento dinanzi al tribunale
4.IV.1325	Pontecorvo	Pietro de Candida; Pietro <i>Elyani</i>	clero di Rio Vitellato	patteggiamento dinanzi al tribunale
4.IV.1325	Pontecorvo	Pietro de Candida; Pietro <i>Elyani</i>	clero di Rocca d'Arce	patteggiamento dinanzi al tribunale
4.IV.1325	Pontecorvo	Pietro de Candida; Pietro <i>Elyani</i>	abate di S. Pietro <i>de Campeia</i>	patteggiamento dinanzi al tribunale
7.IV.1325	Pontecorvo	Pietro de Candida	clero di Pico	versamento ammenda
7.IV.1325	Pontecorvo	Pietro de Candida	clero di Teramo e Castrocielo	versamento ammenda
7.IV.1325	Pontecorvo	Pietro de Candida	clero di Valle Vituli e Rocca d'Arce, Rio Vitellato	versamento ammenda

PER EVITARE GLI SCANDALI E COLPIRE GLI ECCESSI. IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECCLESIASTICA...

7.IV.1325	Pontecorvo	Pietro de Candida	clero di S. Pietro, Roccasecca, Roccaguglielma	versamento ammenda
11.IV.1325	Piumarola, S. Giorgio in Liri, S. Angelo Teodice	Nicola Savelli	clero di Piumarola, S. Giorgio, S. Angelo	pubblicazione della convocazione e scomunica
13.IV.1325	Pontecorvo	Pietro de Candida; Pietro <i>Elyani</i>	clero di Piumarola, S. Giorgio e S. Angelo	patteggiamento dinanzi al tribunale
14.IV.1325	Pontecorvo	Pietro de Candida	clero di Aquino	versamento ammenda
14.IV.1325	Pontecorvo	Pietro de Candida	abate di S. Pietro <i>de Campeia</i>	versamento ammenda
20.IV.1325	Pontecorvo	Pietro de Candida	clero di Piumarola, S. Giorgio, S. Angelo	versamento ammenda
21.IV.1325	Fondi	Pietro de Candida; Pietro <i>Elyani</i>		insediamento tribunale a Fondi
21.IV.1325	Fondi	Nicola Savelli	clero città e diocesi di Fondi	pubblicazione della convocazione
23.IV.1325	Fondi	Pietro de Candida; Pietro <i>Elyani</i>	clero città e diocesi di Fondi	pubblicazione ammonizione apostolica e scomunica
25.IV.1325	Fondi	Pietro de Candida; Pietro <i>Elyani</i>	clero di Monticelli, Acquaviva, Pastena, Campodimele, Vallecorsa, Incile	pubblicazione della convocazione e scomunica
29.IV.1325	Fondi	Pietro de Candida; Pietro <i>Elyani</i>	clero città e diocesi di Fondi	patteggiamento dinanzi al tribunale
15.V.1325	Fondi	Pietro de Candida	clero città e diocesi di Fondi	versamento ammenda
23.VI.1325	Pontecorvo	Pietro de Candida; Pietro <i>Elyani</i>	Pietro <i>Cabalenum</i> di Pontecorvo	patteggiamento dinanzi al tribunale
24.VI.1325	Sora	Pietro de Candida; Pietro <i>Elyani</i>		insediamento tribunale a Sora
24.VI.1325	Sora	Pietro de Candida; Pietro <i>Elyani</i>	clero città e diocesi di Sora	pubblicazione della convocazione
26.VI.1325	diocesi di Sora	Nicola Savelli	clero diocesi di Sora	pubblicazione ammonizione apostolica e scomunica
28.VI.1325	Sora	Pietro de Candida; Pietro <i>Elyani</i>	clero città e diocesi di Sora	patteggiamento dinanzi al tribunale
1.VII.1325	S. Germano	Nicola Savelli	clero di S. Germano, S. Vittore del Lazio, S. Elia, S. Apollinare, S. Pietro in Fine, S. Pietro <i>de Monasterio</i> , Vandra, Rocca d'Evandro, Trocchio	pubblicazione della convocazione e scomunica
4.VII.1325	S. Germano	Pietro de Candida; Pietro <i>Elyani</i>	clero di S. Germano, S. Vittore del Lazio, S. Elia, S. Apollinare, S. Pietro in Fine, S. Pietro <i>de Monasterio</i> , Vandra, Rocca d'Evandro, Trocchio	patteggiamento dinanzi al tribunale
13.VII.1325	S. Germano	Pietro de Candida	clero città e diocesi di Sora	versamento ammenda
19.VII.1325	S. Germano	Pietro de Candida	clero di S. Germano, S. Vittore del Lazio, S. Elia, S. Apollinare, S. Pietro in Fine, S. Pietro <i>de Monasterio</i> , Vandra, Rocca d'Evandro, Trocchio	versamento ammenda

Tabella 2. Schema dei reati e delle ammende.

Persone	Reati contestati	Ammende pattuite
clero di Aquino	concubinato; delitti personali	6 once
clero di Pontecorvo	concubinato; possesso d'armi; gioco d'azzardo; frequentazione di taverne; delitti personali	12 once
clero di Piedimonte	concubinato; delitti personali	1 oncia, 6 tari
clero di Villa	concubinato; delitti personali	1 oncia, 24 tari
clero di Pico	concubinato; delitti personali	18 tari
clero Teramo	concubinato; delitti personali	1 oncia, 12 tari
clero di Castrocielo	delitti personali	1 oncia, 11 tari
clero di S. Pietro	delitti personali; concubinato	1 oncia
clero di Roccaguglielma	delitti personali; concubinato	1 oncia
clero di Roccasecca	delitti personali; concubinato	2 once
clero di Rio Vitellato	delitti personali; concubinato	24 tari
clero di Rocca d'Arce	concubinato; delitti personali	1 oncia, 10 tari
abate di S. Pietro de Campeia	concubinato	1 oncia, 6 tari
clero di Piumarola	concubinato; delitti personali	1 oncia
clero di S. Giorgio in Liri	concubinato; delitti personali	2 once
clero di S. Angelo in Teodice	concubinato, delitti personali	1 oncia, 12 tari
clero di Fondi	concubinato; delitti personali	100 once, 16 tari
Petrus Cabalenum de Pontecorvo	rissa; evasione dal carcere	1 oncia
clero di Sora	concubinato; possesso d'armi	20 once (versate 14 once, 24 tari)
clero di S. Germano, San Vittore del Lazio, S. Elia; S. Apollinare; S. Pietro in Fine, S. Pietro de Monasterio, Vandra, Rocca d'Evandro, Trocchio	concubinato; delitti personali	20 once, 15 tari

APPENDICE

INQUISITIONIS RATIO.

(Pontecorvo - Aquino - Sora - Fondi - S. Germano, 13 marzo - 19 luglio 1325)

Petrus de Candida e Petrus Elyani, beneventani, dando seguito all'ordine di Gerald de Val, nunzio apostolico e responsabile per la repressione dei reati del clero nel regno di Sicilia, istituiscono un tribunale itinerante per raccogliere le denunce sui crimini compiuti dagli ecclesiastici delle diocesi di Aquino, Fondi, Sora e Montecassino e per punire quanti giudicati colpevoli secondo le disposizioni impartite dalla Sede Apostolica. Alla conclusione dell'iter giudiziario, durato dal marzo al luglio 1325, i due giudici sub-delegati emettono un documento di rendicontazione da destinare al nunzio sull'attività svolta e delle ammende raccolte.

Originale: Archivio Apostolico Vaticano, Cam. Ap., Intr. et Ex., 76.

Edizione: Inedita.

Regesto: //

Inserti: 2 (I: breve di papa Giovanni XXII, 1323.XI.19; II: lettera di Gerald de Val, 1325.III.13)

Estensore: non dichiarato.

Dimensione media dei fogli: 25 cm x 17 cm

Pergamena chiara in buono stato di conservazione. Lo specchio scrittorio è articolato su un'unica colonna con ampi margini laterali. Le *particulae* e le rubriche si alternano in modo ordinato.

L'inchiostro impiegato è bruno.

La scrittura impiegata è una gotica cancelleresca dai tratti morbidi. L'intero documento sembra essere riferibile a un'unica mano.

f. 176r

In nomine Domini anno a nativitate Eiusdem millesimo trecentesimo vicesimo quinto / pontificatus santissimi in Christo patris et domini domini Iohannis divina providente / clementia pape vicesimi secundi, die decimo tertio, mensis marci VIII indictionis. / Nos Petrus iudicis Petri de Candida de Benevento et Petrus Elyani / canonicus Beneventanus a reverendo domino domino Geraldo de Valle priore secularis / ecclesie sancti Thome de Montepesulani, Magalonensi dyocesi, domini pape cappellano, / in Regno Sicilie nuncio, Campanie Maritimeque rectore, commissionis / licteras recepimus formam que sequitur continentes: /

Geraldus de Valle, prior secularis ecclesie Santi Thome de Montepesulani, / Magalonensi dyocesi, domini pape cappellanus in regno Sicilie nuncius, Campanie Mari-/timeque comes et rector, discretis viris iudici Petro iudicis Petri / de Candida et abbati Petro Elyani canonico beneventano, salutem et dilectionem sinceram. / Licteras a sanctissimo in Christo patre et domino domino nostro Iohanne summa providente / clementia pape XXII dudum in hac forma nos recepisse noveritur: Iohannes / episcopus servus servorum Dei dilecto filio, magistro Geraldo de Valle, priori / secularis ecclesie sancti Thome de Montepesulani, Magalonensi dyocesi, cappellano / nostro, Campanie Maritimeque rectori, salutem et apostolicam benedictionem. Ad nostri apostolicum / auditum infausti rumoris assertionem pervenit quod licet in partibus regni Sicilie / citra farum per nonnullos clericos et personas ecclesiasticas voluntate inordi-/nata trasgredi, non verentes tramites rationis frequenter excessus et / delicta commictantur eorum tamen ordinarii, ad quos dictorum clericorum et personarum / ecclesiasticarum correctio et punitio pertinere noscitur, adeo se negligentes redunt / in iusticia ministranda quod in lesionem et dapnum rei publice multorumque / scandalum delinquenda dapnanda crescit in partibus illis audacia et

tam animarum / quam corporum varia [peccata] propter haec neglecta iusticia, quod meste referimus, / subsцитantur. Nos autem considerantes attentius quod impunitas criminum / incentivum tribuit aliis delinquentibus ac volentes huiusmodi periculis et scandalis / studio paterne sollicitudinis oviare, discretioni tue per apostolica scripta committimus / et mandamus quatenus dictorum clericorum et personarum ecclesiasticarum delinquentium non exceptorum / ordinarios et exinde superiores, si predictorum ordinarii post huiusmodi requisitionem / se reddiderint negligentes, per te vel per alium seu alios quod de dictis clericis / et personis ecclesiasticis delinquentibus eorumque excessibus et delictis exhibere complementum / iusticie studeant diligenter, requirere non omittas quod sitam ordinarii quam eorum / superiores post requisitiones predictas negligentes in hac parte fuerint vel remissi. Tu in defectu eorum clericos et personas easdem ac alios exemptos, ut permittitur, / delinquentes cuiuscumque status, ordinis, conditionis vel dignitatis existant /

f. 176v

super quibuscumque excessibus et delictis commissis per ipsos et committendis in posterum ad / cuiusvis persone instantiam procedere et inquirere ac etiam ex officio super illis contra eos, ipsosque de huiusmodi excessibus et delictis pena punire debita et alia omnia / facere ac exercere procures que circa premissa fuerint oportuna super quibus ad bi-/ennium duraturum ceptis causis et incipiendis interim in quibus iurisdictionem tuam / per lapsum dicti temporis nolumus expirare dumtaxat exceptis plenam tibi / concedimus autoritate presentium potestatem. Datum Avinione XIII kalende decembris pontifi-/catus nostri anno ottavo. Nos itaque volentes ad predicti mandati apostolici exe-/cutionem procedere sollicite et debite, ut mandatur, et in singulis provinciis / et partibus dicti Regni interesse ad executionem dicti mandati apostolici personaliter / nequeamus de probataque fide et discretionem vestra plenius, confidamus vobis in civi-/tatibus Sorane, Aquinate et Fundane et ipsarum dyocesarum ac terris monasterii Casinensis / circa executionem dicti mandati apostolici committimus plenarie vices nostras donec / ipsas ad nos duxerimus revocandas. In quorum omnium testimonium presentibus / licteris sigillum nostrum duximus apponendum. Datum Frusinone, die XIII mensis marcii / VIII indictionis sub anno domini Millesimo CCC XXV pontificatus domini nostri domini Iohannis / pape XXII anno nono.

Ad quarum licterarum executionem procedere cupientes tam debite quam devote autoritate / dictarum licterarum cum infrascriptis clericis infrascriptarum terrarum iudicium / nostrum ymmo verius dicti domini comitis subire nolentibus ac petentibus se de / eorum delictis privatis tam gratiose ad compositionem admitti. Idem infrascriptis / delictis compositiones fecimus infrascriptas de dicti domini comitis ratificatione confisi.

In prenominatis anno et indictione, ut supra. Die XXI mensis marcii VIII indictionis / apud Castrum Pontiscurvi, dicta Aquinatensi dyocesi, licteras monitionis posuimus / et affigere fecimus in portis maioris ecclesie dicti castri et prius publicatis et notificatis / omnibus et singulis clericis castri predicti licteris commissionis predictis / in ecclesia maiore predicta coram eis, quarum licterarum tenor per omnia valore est:

f. 177r

Nos Petrus iudicis Petri de Candida de Benevento et Petrus Elyani canonicus beneventanus subdelegati per reverendum dominum dominum Geraldum de Valle, priorem secularis / ecclesie Sancti Thome de Montepesulani, Magalonensi dyocesi, domini pape cappellanum, in regno Sicilie nuntium, Campanie Maritimeque comitem et rectorem / ad inquirendum contra clericos Aquinatensis dyocesis super eorum excessibus et delictis et / delinquentes in eorum ordinarii negligentia, pena debita punienda autoritate

com-/missionis per eundem dominum nobis facte tenore presentium, monemus ac nostra moni-/tione paterna et peremptorie omnes et singulos clericos et personas ecclesiasticas castri Pontiscurvi dicte Aquinate dyocesis ut quicumque sciverit aliquem clericum / vel personam ecclesiasticam commisisse homicidium, percussiones hominum, adulterium et cuiuscumque alterius delicti crimen nobis infra tres dies proximos, ex nunc in antea / numerandos, debeat legitime revelare quia contra huiusmodi delictorum patratores / procedere intendimus iure, ordine mediante alioquin contra scientes huiusmodi et nobis infra dictum terminum minime revelantes ex nunc, prout ex / tunc, excommunicationis sententiam proferimus in hiis scriptis et eos ac eorum quemlibet incurrere / volumus ipso facto. Et ne aliquis de dicta monitione pretextu ignorantie / velamine excusationis assumat, presentes nostre monitionis licteras in portis maioris ecclesie Pontiscurvi iubemus affigi ut pro intus preesse / possit ad notitiam singulorum. Datum in dicto castro Pontiscorvi die XXII marcii / VIII indictionis.

Die XXV dicti mensis marcii dicte indictionis

Elapso predicto termino omnes et singuli clerici seu totus clerus dicti / castri Pontiscurvi, dyocesi Aquinatensi, [...] constitutis iudicium predictum, / subire nolentes seque recusantes adesse petiverunt cum instantia / se ad generalem compositionem de crimine concubinatus, portationis armorum, / lusionis azardi, frequentationis tabernarum et de eorum aliis delictis privatis / siqua commiserant gratiose admitti ac petentes cum instantia quod / ab inquisitione per nos facienda contra eos de eorum privatis dumtaxat delictis / desistere, benignitatis dignemur ut scandala evitaretur que oriri poterant, / ut dicebatur, si fiebat inquisitio supradicta.

f. 177v

Eodem die XXV mensis marcii supradicti

Nos predicti iudices subdelegati apud dictum Castrum Pontiscurvi, / dyocesi supradicte, in iudicio pro tribunali sedentes mandavimus omnibus / et singulis clericis castri predicti presentibus et consentientibus, ad penam / officii et beneficii, et nichilominus ad penam uncias auri quinque per quemlibet / solvendas Curie domini comitis supradicti comodis Romane Ecclesie / cameram applicandas ut ex nunc in antea nullus eorum tenere debeat nec habere / concubinam alioquin secus facientes ex nunc prout ex tunc predictas / penas incurrere volumus ipso facto. /

Die decimo mensis aprilis dicte decime indictionis. Dicti clerici coram nobis / constituti solverunt et numeraverunt nobis predictas duodecim uncias nobis debitas / ex causa compositionis predictae in karlenis argenti ad sexaginta per uncia computatis. / Et ideo nos iudices subdelegatos predicti dictos clericos / ab obligatione dictarum duodecim uncias duximus absolvendos ipsasque / duodecim uncias recepi et habui ego magister Petrus predictus de / Candida.

f. 178r

Dicto die XXV marcii dicte indictionis

Nos predicti iudices subdelegati assupsimus nobis in nostrum iuratum / nu(n)cium dopnum Nicolaum Savelli de dicto Castro Pontiscurvi, dyocesis supradicte, / quem iurare ad sacra Dei evangelia fecimus corporaliter tacto libro committendum / sibi per nos fideliter exequi et nobis cum expediens fuerit referre.

Eodem die XXV dicte indictionis

Commisimus dicto dopno Nicolao nuncio nostro iurato quod iret ad / castrum Pedemontis et ad Villam ipsius castri et in ecclesiis maioribus / dictorum locorum citaret ex parte nostra peremptorie omnes et singulos clericos dicti castri Pedemontis et Ville, ut secundo post eius citationem coram nobis /

apud dictum castrum Pontiscurvi seu Albi, ubi duxerimus residendum, legitime / debeant comparere responsuri inquisitioni et eius capitulis, quam volebamus / facere contra eos recepturi etiam copiam nostre commissionis, si voverunt / et aliis future iustitie complementum alioquin contra eos in eorum contumacia, prout / iustum fuerit, procedamus eorum absentiam et contumaciam non obstante.

Eodem die dicte indictionis

Dictus dompnus Nicolaus nuperius iuratus, iens et rediens, nobis / in iudicio pro tribunali sedentibus retulit se accisse omnes et singulos / clericos dicto locorum castri Pedemontis et Ville in forma sibi per nos / commissa.

f. 178v

Die XXVII dicti mensis marcii VIII indictionis

Comparuerunt coram nobis apud castrum Pontiscorvi predicti certi de dictis / clericis, videlicet dompnus Damassus, dompnus Benedictus, iaconus Iohannes / de Leonardo de dicto castro Pedemontis et dompnus Nicolaus de Marco, iaconus / Iohannes magistri Raynaldi et presbiter Petrus de Landulfo, pro eis et nomine / et pro parte clericorum de villa et castro Pedemontis, quos nos predicti iudices subdelegati monuimus una monitione paterna et / peremptorie ut singulis eorum sciret aliquem clericum de dictis terris Pede-/montis et ville dyocesis Aquinate predicte commisisse aliquod crimen / seu delictum nobis deberet infra predictum diem XXVII dicti mensis legitime / revelare alioquin contra scientes huiusmodi et nobis minime revelantis excommunicationis sententiam quam ex nunc contra secus facientes, pro ut ex tunc / proferimus in hiis scriptis incurrere volumus ipso facto cum contra delinquentes / huiusmodi mediante iustitia procedere interdiximus diligenter. /

Eodem die XXVII marcii

Dicti clerici comparentes a nobis cum instancia petiverunt quod / ab huiusmodi processibus desistere deberemus, petentes nichilominus / humiliter se de eorum et omnium aliorum clericorum dictorum locorum Pedemontis / et Ville delicto concubinatus et aliis delictis privatis tantum ad / gratiosam compositionem admitti. Nosque eorum precibus annuentes eosdem / clericos dictorum locorum ad eandem compositionem duximus ad mictendos / et componentes nobiscum predicti dompnus Damassus, dompnus Benedictus / et iaconus Iohannes pro dicta compositione nomine eorum et aliorum clericorum de /

f. 179r

Pedemonte promiserunt et se sollempniter obligaverunt nobis solvere et / numerare, in karlenis argenti sexaginta pro uncia computatos, unciam auri unam et tarenos VI / dictique dompnus Nicolaus, iaconus Iohannes et presbiter Petrus ex causa predicta / similiter se obligaverunt solvere nobis unciam auri unam et tarenos XXIII / in karlenis argenti computatos ut supra infra festum Resurrectionis / dominice proximi venturi. Nosque eosdem clericos dictorum locorum adictis / criminibus concubinatus et aliis privatis delictis duximus absolvendos / et reddimus absolutos, reservantes nobis inquisitiones et processus delictorum aliorum publicorum, si aliqua fama contra dictos clericos ad / nos ex inde poterit provenire.

Quo adveniendi termino, dicti clerici nobis solverunt pecuniam / supradictam nosque eos a promissionis dicte pecunie duximus absolvendos. Ipsamque pecuniam recepi et habui ego Petrus de Candida supradictus.

Dicto die XXVII marcii

Nos predicti iudices subdelegati dicto dompno Nicolao Savelli nuntio / nostro iurato, in iudicio pro tribunali sedentes, commissimus et / mandavimus quod iret ad castrum Pedemontis et Villam predictos

et in maioribus ecclesiis dictorum locorum convocatis coram / se omnibus et singulis clericis dictorum locorum eisdem clericis mandet ex parte nostra quod nullus eorum tenere vel habere ex nunc in antea / debeat concubinam ad penam officii et beneficii et nichilominus / ad penam unciarum auri quatuor per quemlibet, quas penas secus / facientes incurrere volumus ipso facto, comodis Romane ecclesie / applicandis et solvendis curie domini comitis supradicti et / quicquid super predictis facere nobis referre deberet quia relationi / sue tamquam nostri iurati nuncii dabimus plenam fidem.

f. 179v

Eodem die dicti mensis marcii

Dictus dompnus Nicolaus, iens et reddiens, retulit se fecisse predictam prout in dicto mandato et commissione continetur.

Die XXVIII mensis marcii supradicti

Dompnus Gregorius et abbas Petrus comparentes coram nobis citati per / dictum dompnum Nicolaum nuncium nostrum iuratum ut retulit de mandato nostro / nomine eorum et aliorum clericorum de castro Lupici, dicte Aquinate dyocesis, ac petentes / similiter se admitti ad compositionem criminis concubinitus et aliorum delictorum / privatorum dum taxat in forma prime compositionis facte cum dicto castro / Pontiscurvi composuerunt nobiscum de dictis delictis concubinitus et aliis privatis / nobis publicis reservatis, si aliqua fama de hiis contra eos ad nos poterit / pervenire et convenientes ad invicem predicta compositione solvere et nobis / assignare promiserunt infra festum Resurrectionis predicte tarenos auri XVIII, se ex inde et bona eorum omnia nobis sollemniter et firmiter obligantes.

Quo adveniente termino dicti dompnus Georgius (Gregorius ?) archipresbiter / et abbas Petrus de castro Lupici predicto nobis solverunt dictam pecuniam / nobis per eos promissam ex causa compositionis predicte, que pecunia magistro Petro / de Candida fuit assignata. Ipsam recepi et habui.

Eodem die

Mandavimus dictos clericos de Lupico, dyocesis Aquinate predicte, ad pe-/-nam officii et beneficii et nichilominus ad penam uncias auri quatuor / per quemlibet ut ex nunc in antea nullus eorum tenere vel habere publice vel privatim debeat concubinam alioquin secus facientes in predictas penas /

f. 180r

incurrere volumus ipso facto, dicta videlicet pena uncias auri quatuor applicanda curie Romane, dicto domino comiti, nuncio apostolico, vel aliis eius nobis solvenda / et irremissibiliter assignanda dictis clericis presentibus, petentibus et consentientibus / ac ratificantibus mandatum predictum.

Die decimonono eiusdem mensis marcii

Apud civitatem Aquini nos predicti iudices subdelegati per dictum dominum comitem nuncium apostolicum in iudicio pro tribunali se-/-dentes, commisimus dicto dompno Nicolao, nuncio nostro iurato, quod iret et / citare(*sic*) omnes et singulos clericos civitatis predicte ut sequenti die XXX eiusdem mensis / coram nobis comparere deberent, quia contra eos de eorum delictis omnibus, siqua / commiserant, inquerere ex officio volebamus.

Eodem die mensis predicti

Omnes clerici dicte civitatis coram nobis constituti se in iudicio / presentarunt quos monuimus et eis similem mandatum fecimus, prout / feceramus clericis castri Pedemontis, super revelatione criminum et / delictorum eorundem clericorum ut superius continetur, videlicet ut quicumque eorum sciret / aliquem clericum de civitate predicta commisisse cuiuscumque generis delicta / nobis infra duos dies deberet legitime revelare alioquin scientis huiusmodi et nobis infra ipsum terminum minime revelantes excommunicationis sententiam / quam ex nunc contra secus facientes protulimus in hiis scriptis incurrere / volumus ipso facto, quia contra huiusmodi clericos ex officio nostro autoritate nobis commissa per dominum comitem nuncium apostolicum supradictum / inquirere volebamus iusticia suadente et eos prout iustum fuerit corrigere et punire.

f. 180v

Dicto die XXXmo mensis marcii

Dicti cleri civitatis Aquini coram nobis constituti iudicium nostrum ymmo verum / nuncii apostolici supradicti subintrare nolentes ac recusantes expresse / petiverunt cum instancia quod ab huiusmodi inquisitione et processibus faciendis / contra eos desistere deberemus et eos admictere ad compositionem gratiosam / de crimine concubinitus et aliis eorum privatis delictis tantum. Nosque ipsos / ad compositionem dictorum delictorum concubinitus et aliorum privatorum tamen duximus / admictendos et convenientes ad invicem predicti cleri promiserunt / nobis solvere ex causa compositionis predictae uncias auri sex, in karlenis / argenti ad sexaginta pro uncia computatas, et se exinde per sollepnem stipulationem / nobis sollepniter obligaverunt usque ad octavum diem post / festum Resurrectionis dominice supradicte, pro quibus penes nos fidevix-/erunt et se ex inde sollepniter obligaverunt abbas Iohannes, Petrus Pelati, / abbas Iacobus Mathei et presbiter Constantinus Nicolai Magalei presentes / et volentes.

Quo adveniente termino, predicti clerici nobis solverunt predictas / sex uncias ex causa compositionis predictae nobis per eos promissas nosque / eosdem clericos propter dictam compositionem a dictis delictis concubinitus et / aliis privatis tantum autoritate qua fungimur liberavimus et absolvimus ac / etiam a monitione et mandato revelationis predictae reddimus absolutos / quam pecuniam recepi et habui ego Petrus de Candida supradictus.

Eodem die XXXmo mensis predicti.

Nos predicti iudices, subdelegati per dictum comitem nuncium / apostolicum supradictum predictis clericis de Aquino omnibus coram nobis, / in eadem civitate constitutis, mandavimus ad penam officii et bene-/ficii et nichilominus ad penam uncias auri quatuor per quemlibet

f. 181r

applicandam curie domini pape, dicto domino comiti vel eius officialibus solvendam / ut ex nunc in antea nullus eorum tenere vel habere debeat concubinam / publice vel privatim, alioquin secus facientes ex nunc prout extiterint / predictas penas et earum qualibus incurrere volumus ipso facto predictis cle-/ricis presentibus et dictum mandatum ratificantibus et acceptantibus /

Die penultimo dicti mensis marcii

Nos predicti iudices subdelegati commisimus et mandavimus / dicto domino Nicolao nuncio nostro iurato quod iret et citaret preemporie / omnes et singulos clericos castri Terami et Castriceli, dicte Aquinate

/ dyocesis, in maioribus ecclesiis ipsarum terrarum, quod ad penam excommunicationis sequenti / die ultimo, videlicet mensis predicti, coram nobis comparere deberent, / quia contra eos inquirere volumus de omnibus eorum delictis autoritate nobis / commissa et recepturi si voluerint copiam nostre commissionis / et aliud futuri et recepturi iusticie complementum alioquin / contra eos, prout iustum fuerit, procedemus eorum absentiam non obstante.

Eodem die penultimo mensis predicti

Dictus dopnus Nicolaus nuncius noster iuratus retulint nobis / in iudicio pro tribunali sedentibus se dictos clericos Terami et Castriceli in maioribus ecclesiis dictarum terrarum citasse per licteras inventas / iuxta forma mandati et commissionis per nos sibi facte ut / superius continetur.

f. 181v

Die ultimo dicti mensis Marcii/

Constituti coram nobis clerici de Teramo comparuerunt in iudicio / una cum clericis Castriceli dicte Aquinatis dyocesis, quos monuimus / una monitione paterna et peremptorie ut quicumque eorum sciret aliquem clericum / dictorum castrorum commisisse cuiuscumque generis delictum, nobis infra primum diem / sequentis mensis aprilis deberet legitime revelare alioquin contra scientes / huiusmodi et nobis infra ipsum terminum minime revelantes excommunicationis / sententiam, quam ex nunc, prout ex tunc, proferimus in hiis scriptis incurrere / volumus ipsorum factorum quia contra huiusmodi clericos delictorum patratores / procedere ex nostro officio per viam inquisitionis intendimus et eos debita pena punire./

Eodem die dicti mensis Marcii/

Predicti clerici castri Terami, dyocesis supradicte, coram nobis constituti / humiliter petiverunt quod ab huiusmodi inquisitione desistere denique / tunc dignemur et cum eis facere gratiose deberemus compositionem / de delictis concubinitus et aliis privatis delictis tamen. Nosque / eorum precibus anuentes ipsos ad compositionem dictorum privatorum et concubi-/natus delictorum duximus admittendos reservatis nobis / inquisitionibus et processibus criminum publicorum si de eis ad nos contra ipsos clericos aliquod poterit pervenire et convenientes ad / invicem predicti clerici de Teramo ex causa dicte compositionis nobis usque ad festum Resurrectionis predicte solvere promiserunt uncias auri unam et tarenos XII, in karlenis argenti ad sexaginta pro uncia computatos. Se et omnia bona eorum nobis ex inde obligando. Nosque propter dictam compositionem /

f. 182r

ipsos a dictis delictis concubinitus et aliis privatis tantum duximus absolvendos, / absolventes etiam ipsos a pena monitionis predicte quantum ad dicta / privata delicta pertinet super publicis suum robur obtentur, nec vo-/lumus in publicis aliquod preiudicium generari.

Quo adveniente termino, predicti clerici de Teramo nobis / solverunt pecuniam supradictam nobis / ex causa compositionis predicte promissam / per eos ipsamque pecuniam recepi et habui ego magister Petrus de Candida / supradictus.

Eodem die ultimo dicti mensis marcii

Predicti clerici de Castriceli coram nobis in iudicio constituti / a nobis petiverunt similiter quod ab inquisitione facienda contra eos / nolentes nostrum subintrare iudicium de delictis privatis / desistere benigniter deberemus et cum eis dignemur componere / gratiose de eorum criminibus

concubinatus et aliis privatis delictis. / Nosque eorum precibus annuentes, ipsos clericos de dicto crimine / concubinatus aliis privatis delictis eorum ad compositionem admisimus / gratiose pro qua compositione dicti clerici nobis dare et solvere / promiserunt in dictum festum Resurrectionis unciam auri unam et tarenos undecim. / Se pro inde predictis clerici Castroceli nobis solvere obligaverunt / ad penam dupli. Nosque propter dictam compositionem ipsos a dictis concubi-/natus crimine et aliis privatis delictis, autoritate nobis commissa, duximus / absolvendos super inquisitione et de processibus vero puplico nullum volumus preiudicium generari ex causa compositionis predictae absolventes //

f. 182v

a pena monitionis predictae facta super revelatione criminum predictorum, ut superius continetur.

Quo adveniente termino, predicti clerici nobis solverunt pecuniam / supradictam. Ipsam pecuniam ego predictus Petrus de Candida recepi et habui. /

Eodem die ultimo marcii

Predictis clericis Castriceli similiter compositionem petentibus ac clericis / castri Terami coram nobis constitutis mandavimus de non retinenda concu-/bina ac similem(*sic*), pena simili modo et forma ut mandatum / estitit clericis de Aquino.

Die primo mensis aprilis VIII indictionis

Mandavimus dicto dompno Nicolao nuncio nostro iurato quod in forma aliarum citationum predictarum peremptorie citaret clericos omnes / Rocce Fichte, Sancti Petris et Rocce Guillelmi ut infra tres / dies coram nobis compareret responsurum et soluturum ut in cita-/tione nostra proxima continetur.

Eodem die

Dictus nuncius, iens et reddiens, retulit se fecisse predictam / citationem ut ipsa commissione continetur.

f. 183r

Die quarto mensis aprilis dicte indictionis.

Comparuerunt coram nobis clerici de Sancto Petro et similiter compositionem pe-/tentes nobiscum de eorum delictis privatis et concubinatus, tantum in forma / qua composuerunt predicti clerici Castriceli in uncias auri una / danda nobis infra octavum die Resurrectionis predictae./

Quo adveniente termino predicti clerici nobis solverunt pecuniam / supradictam. Ipsamque pecuniam recepi et habui ego magister Petrus de Candida supradictus.

Eodem die dicti mensis:

Comparuerunt coram nobis clerici de Rocca Guillelmi et / similiter compositionem petentes nobiscum de eorum delictis privatis / et concubinatus tantum composuerunt in forma qua composuerunt predicti clerici de Teramo et se exinde similiter obligaverunt solvere unciam auri unam / infra terminum proxime scriptum.

Quo adveniente termino, predicti clerici nobis solverunt pecuniam / supradictam. Ipsamque pecuniam recepi et habui ego magister Petrus de Candida supradictus.

Eodem die

Predictis clericis Rocce Ficte comparentes coram nobis ac petentes compositionem cum eis composuimus de eorum privatis et concubinatus delictis / tantum in forma qua composuerunt predicti clerici castri Terami, pro qua / compositione nobis manualiter solverunt uncias auri duas, / in karlenis argenti sexaginta pro uncia computatas. /

f. 183v

Eodem die IIII aprilis

Comparuerunt coram nobis clerici de Valle Vitellati, Aquinatis dyocesis, / citati per dictum nostrum iuratum nuncium de mandato nostro, nolentes se expresse / renunciantes iudicium subintrare petiverunt se ad compositionem de crimine con-/cubinatus et aliis privatis delictis, si qua commiserant, admicti. Nosque ipsos / admisimus in forma qua clericos Pontiscurvi duximus admictendos pro / qua compositione nobis manualiter solverunt tarenos auri XXIII, / in karlenis argenti duabus pro tarenis computatos. Ideo a dictis delictis concubinatus / et aliis privatis tantum ipsos duximus absolvendos. /

Eodem die dicti mensis.

Comparuerunt similiter coram nobis clerici Rocce de Arcis dicte, / dyocesis Aquinatis, et clerici de Villa ipsius Rocce, citati de nostro mandato / per dictum nostrum iuratum nuncium, ut retulit, petiverunt etiam se de / eorum concubinatus et aliis privatis delictis tantum ad gratiosam compositionem / admicti. Nosque in forma, qua dictos clericos Pontiscurvi admisimus, / duximus admictendos et convenientes similem predicti clerici Rocce / de Arcis et Ville eius pro ipsa compositione nobis solvere promiserunt in-/fra dominice Resurrectionis festum unciam auri unam et tarenos X. / Ideo eos ab ipsis concubinatus crimine et aliis privatis debitis duximus / absolvendos. /

Quo adveniente termino, predicti clerici nobis solverunt dictam pecuniam, / in karlenis argenti sexaginta pro uncia computatam. Quam pecuniam recepi / et habui ego predictus Petrus de Candida /

f. 184r

Eodem die quarto mensis predicti.

Abbas Monasterii Sancti Petri de Campeia, dicte Aquinatis dyocesis, citatus de nostro mandato / per dictum nostrum iuratum nuncium, ut nobis retulit, comparuit coram nobis / apud Castrum Pontiscurvi qui similiter de crimine concubinatus infamatus, / nolens nostrum subintrare iudicium, petit se de ipso crimine ad gra-/tiosam compositionem admicti. Nosque eum in forma qua clericos Pontiscurvi / admiseramus, admisimus pro qua compositione dictus abbas nobis solvere / promisit usque ad octavum diem post festum Resurrectionis dominice supra-/dicte, in karlenis argenti sexaginta pro uncia computatos, unciam auri unam et tarenos VI. /

Ideo eundem abbatem adeo concubinatus crimine autoritate predicta nobis concessa / absolvimus et reddimus absolutum. /

Eodem die quarto mensis aprilis predicti /

In nostri presentia constitutis omnibus predictis clericis de castro Sancti Petris, / Rocce Ficte, Rocce Guillelmi, Vallis Vitullati, Rocce de Ar-/cis et Ville eius et abbate monasterii supradicti, nos predicti subdelegati / per dictum dominum comitem nuncium apostolicum in iudicio pro tribunali / sedentes, causa cognita, mandamus quod ad penam officii et beneficii / ac uncias auri quatuor pro quemlibet applicanda curie dicti pape, / dicto nuncio apostolico solvenda et exigenda ab eo vel alio eius / nomine ut nullus eorum ex nunc in antea habere nec tenere / debet concubinam publice vel privatim. Alioquin

secus facien-/tes ex nunc, prout ex tunc, predictas penas et earum quamlibet incurrere / volumus ipso facto ac pronunciamus ipsis clericis presentibus peten-/tibus et damus mandatum sponte acceptantibus et consentientibus / ad predictam.

Adveniente termino supradicto, abbas monasterii Sancti Petri nobis solvit pecuniam / supradictam promissam, per eum ex causa compositionis predictae, quam pecuniam ego Petrus / de Candida recepi et habui. /

f. 184v

Die XI mensis aprilis VIII indictionis

Commisimus et mandavimus nos predicti subdelegati dicto dompno Nicolao / Savelli, nuncio nostro iurato, quod iret et peremptorie citaret omnes et singulos clericos Plumbarole, Sancti Georgii et Sancti Angeli in Theodicio, dyocesis Casinensis, quod secundo post eius citatione coram nobis apud dictum castrum Pontiscurvi de comparire deberet, quia autoritate nobis commissa per / dictum dominum comitem nuncium apostolicum ex nostro officio super eorum delictis siqua commiserunt per viam inquisitionis procedere intendimus / contra eos, iustitia mediante recepturi copiam si voluerunt / commissionis predictae et aliud futuri quod fuerit rationis./

Eodem die

Dictus nuncius, iens et rediens, retulit se citasse dictos clericos / in maioribus ecclesiis dictorum locorum in forma sibi commissa ut superius / continetur./

Die XIII mensis aprilis predicti/

In nostrum presentia comparuerunt predicti clerici de Plumbarola, dicte / Casinensis dyocesis, apud dictum castrum Pontiscurvi et publicatis eis licteris nostre commissionis cum instancia petiverunt quod ab / inquisitione facienda contra eos desistere deberemus ipsos ad gratiosam / compositionem admictere dignaremur. Nosque eorum precibus anuentes eosdem / clericos Plumbarole de crimine concubinatus et portationis armorum ad compositionem duximus admictendos in forma compositionis clericorum de / Pontecorvo, pro qua compositione predicti clerici nobis usque ad octo dies proximos venturos solvere promiserunt unciam auri unam, //

f. 185r

in karlenis argenti sexaginta pro uncia computatam. Ideo eosdem cle-/ricos a dictis eorum privatis delictis et concubinatus duximus absolvendos.

Quo adveniente termino, predicti clerici nobis solverunt pecuniam / supradictam, quam pecuniam recepi et habui ego magister Petrus predictus de Candida.

Eodem die XIII predicti mensis aprilis /

Comparuerunt coram nobis clerici de Sancto Georgio, dicte Casinensis / dyocesis, et publicatis eis licteris nostre commissionis similiter cum / instancia petiverunt quod ab inquisitione facienda contra eos de eorum delictis privatis desistere deberemus et se ad gratiosam compositionem de crimine concubinatus et aliis eorum privatis delictis / admicti. Nosque eosdem clericos de Sancto Georgio in forma composi-/tionis clericorum Pontiscorvi admisimus ad compositionem eandem / et convenientes ad invicem predicti clerici pro dicta compositione et / ex causa ipsius compositionis nobis solvere promiserunt uncias auri duas, / in karlenis argenti sexaginta pro uncia computatas. Et ideo eosdem / clericos a

crimine concubinitus et aliis privatis delictis / absolvimus et reddimus absolutos, quam pecuniam infra octo dies proximos nobis solvere promiserunt./

Quo adveniente termino, clericis recepimus dictas duas / uncias nobis promissas ex causa compositionis predictae, ipsamque pecuniam recepi / et habui ego Petrus de Candida supradictus.

f. 185v

Eodem die XIII predicti mensis aprilis.

Comparuerunt coram nobis clerici Sancti Angeli in Theodicio, dyocesis Casi-/nensis predictae, et cum instantia petiverunt quod ab inquisitione facienda / contra eos desistere deberemus ac similiter petiverunt se de crimine con-/cubinitus et aliis eorum privatis delictis ad compositionem admitti. Nosque / ipsos admisimus in forma compositionis dictorum clericorum de Pontecurvo / pro qua compositione dicti clerici promiserunt solvere nobis infra octo / dies proximos, in karlenis argenti sexaginta pro uncia computatos, uncias auri duas et tarenis XII. / Ideo eosdem clericis a dictis crimine concubinitus et aliis privatis / delictis tantum duximus absolvendos.

Quo adveniente termino predictam pecuniam recepimus ab eisdem / clericis, quam pecuniam recepi et habui ego Petrus de Candida su-/pradictus.

Die vicesimo primo dicti mensis aprilis accessimus ad civitatem / Fundorum pro exequenda commissione predicta./

Die XXI eiusdem mensis /

Commisimus dompno Nicolao Savelli nuncio nostro iurato predicto / quod iret et citaret clericos Fundanos ut sequenti die in maiori ecclesia Fundana comparere deberent, audituri tenorem / nostre commissionis et aliud futuri quod fuerit rationis, quod / nuncius, iens et rediens, retulit nobis se predicta fecisse secundum / tenorem commissionis sibi per nos facte.

f. 186r

Die XXIII mensis aprilis predicti /

Omnes clerici Fundani coram nobis comparuerunt in maiori ecclesia Fundana, / quibus omnibus publicavimus licteras nostre commissionis predictas et ipsis coram eis lectis similem monitionem fecimus, prout feceramus et fecimus clericis / Pontiscurvi, super revelatione criminum clericorum. /

Die XXV dicti mensis aprilis coram nobis comparuerunt clerici Mon-/ticelli, Aquevive, Pastine, Campimellis, Vallis Curie et Incile, dyocesis / Fundane, citati per dominum nostrum nuncium iuratum, quibus publicavimus licteras nostre commissionis. /

Die ultimo mensis aprilis /

Predicti clerici Fundani et alii clerici omnium predictarum terrarum, / dyocesis Fundane predictae, coram [nobis] constituti, petiverunt cum instantia / quod ipsos ad compositionem de crimine concubinitus e aliis eorum privatis delictis / tantum admictere dignaremur et interveniente ad hoc venerabile patre / domino Blasio episcopo Fundano, qui licteras dicti domini comitis nobis presen-/taverat continentes ut agenda per nos in premissis de ipsius episcopi consilio facere de-/beremus, qui similiter nos rogavit consulendo actente ut ipsos clericos / de predictis concubinitus crimine et aliis privatis delictis ad compositionem / admicteremus. Nosque de ipsius episcopi consilio et quia nobis etiam expediens / rendebatur eosdem clericos Fundanos et dyocesis ipsius ad dictam compositionem duximus admonendos de criminibus supradictis tantum, pro qua compositione /

f. 186v

dicti clerici Fundani, cum cleris dyocesis predictae, nobis usque ad quindecim dies / proximos venturos solvere promiserunt uncias auri C et tarenos XVI / et se ex inde et omnia bona eorum obligaverunt ad penam dupli. Nosque / eosdem clericos a dictis eorum privatis debitis duximus absolvendos. /

Quibus clericis Fundana et eius dyocesis factum fuit mandatum de ulterius concubinam non retinendo in forma qua factum fuit predictis clericorum / de Pontecurvo, in omnibus et per omnia ipsis presentibus et petentibus / ac acceptantibus mandatum predictum eis per nos factum. /

Quo adveniente termino, ego predictus Petrus de Candida / recepi et habui ab ipsis clericis predictam pecuniam ex causa dicte / compositionis nobis promissam. /

Die XXIII mensis iunii VIII indictionis /

Apud castrum Pontiscurvi. Nos predicti iudices subdelegati / vocare fecimus per dictum nostrum nuncium dompnum Petrum Cabalenum de Pontecurvo, Aquinatis dyocesis, qui aliter arrestatum pro certis suis / delictis, videlicet pro una briga, in qua ipse dicebatur interfuisse, / carcere aufugerat. Qui coram nobis comparuit et petiit se / de dicta briga et fugimento carceris ad compositionem admitti. Et nos /

f. 187r

ipsum dompnum Petrum ad compositionem de predictis amissimus et convenientes / secus dictus dompnus Petrus pro dicta compositione mandavimus predicto magistro Petro / de Candida solvit et numeravit unciam auri unam / in karlenis argenti sexaginta pro uncia computatam. Nos predicti sub- /-delegati eundem Petrum Cabalenum a dicta inquisitione seu processu ipsius et fuge liberavimus et absolvimus ac reddimus absolutum. /

Die XXIII predicti mensis iunii./

Apud civitatem Soranam. Nos predicti iudices subdelegati / per dictum dominum comitem nuncium apostolicum, per dictum nostrum / iuratum nuncium vocare fecimus omnes et singulos clericos / civitatis Sorane et eis, in maiori ecclesia Sorana coram nobis / constitutis, publicavimus licteras nostre commissionis et legimus coram / eis et ipsis similem monitionem fecimus, prout feceramus clericis / de Pontecurvo predictis. /

Die XXV mensis iunii /

Commisimus et mandavimus dicto nostro nuncio iurato quod citaret / omnes et singulos clericos omnium terrarum dyocesis Sorane ut secundo post eius citationem apud dictam civitatem Soranam coram nobis / comparere deberent quia de eorum delictis volebamus inquirere contra eos / ac recepturi copiam nostre commissionis si voluerunt / et aliud factum quod iustitia suaderet.

f. 187v

Die XXVI dicti mensis iunii

Dictus nuncius, iens et reddiens, retulit se citasse dictos cleri-/-cos Sorane dyocesis in maioribus ecclesiis terrarum ipsius dyocesis in forma / sibi commissa ut supra. /

Die XXVIII mensis predicti /

Comparuerunt coram nobis dicti clerici civitatis Sorane, multi / alii clerici dyocesis ipsius nomine

eorum et omnium aliorum, coram nobis / in maiori ecclesia Sorana et pro eo quod multi de ipsis clericis, / non obstante quod alii iussi fuerant per venerabilem patrem dominum Iacobum / episcopum Soranum expellere concubinas, adhuc concubinas habebant / et tenebant et arma certis temporibus illicite portaverant nec / non portabant adhuc certi ex eis, interveniente ad hec dicto domino / episcopo cum consilio et voluntate ipsius predicti clerici a nobis cum / instancia petiverunt se de dictis crimine concubinatus et por-/tationis armorum ac aliis eorum privatis delictis siqua commiserant / gratiose admitti. Nosque de dicto consilio et quia nobis expediens / videbatur ipsos clericos Soranos et eius dyocesis ad dictam compositionem / de predictis delictis tantum admissimus et convenientes cum eis predicti clerici promiserunt et se solemniter obligaverunt / nobis ex causa compositionis predicte solvere uncias auri viginti, / in karlenis argenti sexaginta pro uncia computatas, / usque ad quindecim dies proxime venturos ad penam / dupli precii supradicti. Nos eos a dictis delictis autoritate nobis / concessa, ut supra, eosdem clericos absolvimus et reddimus / absolutos. /

f. 188r

Quo adveniente termino, dictus dominus episcopus Soranus nomine ipsius cleri-/corum et de pecunia ipsorum, ut dixit mihi predicto magistro Petro de Candida, assignavit et numeravit uncias auri quatordecim et tarenos XXIII. /

Restant solvere uncias auri quinque et tarenos VI. /

Die primo mensis iulii VIII indictionis /

Apud Sanctum Germanum. Nos predicti iudices subdelegati / per dictum dominum nuncium apostolicum vocare fecimus omnes et singulos clericos terrarum Sancti Germani, Sancti Victoris, Sancti Elye, Sancti Apo-/linaris, Sancti Petris in Fine, Sancti Petri de Monasterio, Bandre et Rocce / et Terocculi ac certarum aliarum terrarum, ut quarto die dicti mensis coram nobis apud dictam terram Sancti Germani comparere debent / quia de eorum dictis volebamus inquirere contra eos autoritate predicta nobis / commissa ac recepturi si voluerint copiam nostre commissionis / futuri et recepturi iusticie complementum./

Eodem die primo publicavimus et legere fecimus dictas licteras termine nostre com-/missionis in Sancto Germano coram clericis ipsius terre; quibus / de publicatione clericorum delinquentium similis monitio facta fuit pro-/ut in Pontecurvo, dyocesis Aquinatis./

Die quarto dicti mensis iulii VIII indictionis /

Apud dictam terram Sancti Germani, dyocesis Casinensis, comparuerunt / coram nobis predictis iudicibus subdelegatis clerici terrarum Sancti Germani, Sancti Victori, Sancti Apolinarii, Sancti Petri in Fine, Sancti / Petris de Monasterio, Bandre, Rocce, Terocculi et certarum aliarum terrarum / dyocesis Casinensis, exceptis certis terris, quorum clerici composuerant in dyocesis Aquinatis ut superius scriptum est, et petiverunt cum instantia quod ab inquisitione facienda contra eos de eorum delictis digna-/remur et quod eosdem ad compositionem de crimine concubinatus et aliis / privatis delictis, siqua commiserant, admictere deberemus ne / aliqua scandala oriantur in dictis terris, si fiebat in supradicta. / Nosque eorum precibus annuentes eosdem clericos dictarum terrarum, dyocesis supradicte, de dictis crimine concubinatus et aliis privatis / delictis admisimus et componentes ad invicem predicti clerici / nobis solvere promiserunt et se sollempniter obligaverunt ex causa / compositionis predicte uncias auri duodecim et tarenos XV / usque ad quindecim dies proxime venturos. Nosque propter dictam / compositionem eosdem clericos dictarum terrarum a dictis criminibus absolvimus et reddimus absolutos. Mandantes eisdem quod ad penam / officii et beneficii ex nunc in antea nullus eorum habere vel / tenere

publice vel privatim debeat concubinam / iniungentibus nichilominus eos et eorum cuilibet predictam ad penam / unciarum auri quatuor per quemlibet solvenda et aplicanda curie / predicti domini comitis nuncii apostolici nomine Romane ecclesie / supradicte, ipsis clericis dictarum terrarum presentibus petentibus / et consentientibus ad predictam. /

f. 189r

Die XIX mensis predicti dicte indictionis /

Adveniente predicto termino, dicti clerici dicto magistro Petro / de Candida solverunt pecuniam supradictam ex causa compositionis predictae / nobis promissam per eos. Nosque etiam a dicta promissione et ob-/ligatione duximus absolvendos /

Et prestamur nos predicti commissarii quod si per errorem seu obli-/gationem aliquod plus vel minus quod parati sunt suo loco et / tempore reducere ad computum rationis, ad mandatum domini comitis / nuncii apostolici supradicti.

FONTI MANOSCRITTE

- Collect. 61 = Città del Vaticano, Archivio Apostolico Vaticano, Camera Apostolica, Collectoria 61.
Intr. et Ex. 76 = Città del Vaticano, Archivio Apostolico Vaticano, Camera Apostolica, Introitus et Exitus, 76.
Reg. Vat. 69 = Città del Vaticano, Archivio Apostolico Vaticano, Cancelleria Apostolica, Reg. Vat. 69.

FONTI EDITE

- Le abbreviazioni che sono state utilizzate: RCA, *I registri della cancelleria angioina ricostruiti*.
- DEKRETE = *Dekrete der ökumenischen Konzilien, II: Konzilien des Mittelalters*, Paderborn-München-Wien-Zürich 2000.
- DOCUMENTI AVERSA = *Documenti della mensa vescovile di Aversa dal 1142 al 1698*, a cura di F. Di Sarno, Napoli 2017.
- ESPOSITO 2019 = L. Esposito, *Le pergamene dell'archivio vescovile di Caiazzo (1309-1343). In appendice Documenti deperditi (1309-1343) e Statuta seu Constitutiones (1328)*, vol. VI, Napoli 2019.
- ESPOSITO 2009 = L. Esposito, *Le pergamene dell'archivio vescovile di Caiazzo (1286-1309)*, vol. IV, Napoli 2009.
- EUBEL 1913 = K. EUBEL, *Hierarchia Catholica Medii Aevi sive summorum pontificum s. r. e. cardinalium, Ecclesiarum antistitum serie ab anno 1198 usque ad annum 1431 perducta e documentis tabularii praesertim vaticani collecta, digesta, edita*, Münster 1913.
- KONSTITUTIONEN FRIEDRICH'S = *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*, a cura di W. Stürner, Hannover 1996.
- LETTRES JEANS XXII = *Lettres communes de pape Jean XXII analyses d'après les registres dits d'Avignon et du Vatican*, a cura di J. Mollat, voll. 16, Paris 1904-1946.
- RATIONES CAMPANIA = *Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Campania*, a cura di M. Inguanez et al., 2 voll., Città del Vaticano 1942.
- RCA = *I registri della cancelleria angioina ricostruiti*, a cura di R. Filangieri et al., voll. I-L, Napoli 1950-2010.
- TRIFONE 1921 = R. Trifone, *La legislazione angioina. Edizione critica*, Napoli 1921.

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

Le abbreviazioni che sono state utilizzate:

AM: *Archeologia medievale*;

ASI, *Archivio storico italiano*;

ASPN, *Archivio storico per le province napoletane*;

DBI, *Dizionario biografico degli Italiani*, Istituto dell'Enciclopedia italiana, voll. I-CI, Roma 1960-2020;

RSCI, *Rivista di storia della Chiesa in Italia*;

RSI, *Rivista storica italiana*.

ANDENNA - D'ACUNTO - FILIPPINI 2017 = *Spazi e mobilità nella "Societas Christiana": spazio, identità, alterità (secoli X-XIII). Atti del convegno internazionale*, a cura di G. Andenna - N. D'Acunto - E. Filippini, Milano 2017.

ANTONETTI 2021 = A. Antonetti, "La decima apostolica nel Regno tra XIII e XIV secolo. Le frontiere di una ricerca", in *Il Regno: società, culture, poteri (secoli XIII-XV). Atti della giornata di studi*, a cura di M. Loffredo - A. Tagliente, Salerno 2021 [c. s.].

ANTONETTI 2019a = A. Antonetti, "La 'libertas ecclesiastica' nel 'regnum Sicilie' nel XIII secolo. Alcune riflessioni per un percorso di ricerca", in *Libertas secoli X-XIII. Atti del convegno internazionale*, a cura di N. D'Acunto - E. Filippini, Milano 2019: 381-394.

ANTONETTI 2019b = A. Antonetti, "Per una prosopografia episcopale nel Mezzogiorno angioino. I risultati di Puglia, Molise e Basilicata (1266-1310)", in *MEFRMA* 131-1, 2019: 207-228.

ANTONETTI 2018 = A. Antonetti, "I vescovi a Barletta. Spunti prosopografici per la presenza episcopale in città", in *Tra Oriente e Occidente. Istituzioni religiose a Barletta nel Medioevo (secoli XI-XV)*, a cura di L. Derosa et al., Bari 2018: 63-74.

BEAULANDE-BARRAUD 2019 = V. Beaulande-Barraud, *Les péchés les plus grands. Hiérarchie de l'Eglise et for de la pénitence*, Rennes 2019.

BELDA INIESTA - CORETTI 2016 = J. Belda Iniesta - M. Coretti, "Le Clementine Dispendiosam e Saepe Contigit come paradigma di sommarietà. Alcune note in chiave utroquistica", in *Monitor Ecclesiasticus. Commentarius internationalis iuris canonici* 131/2, 2016: 361-423.

BRENTANO 1972 = R. Brentano, *Due chiese: Italia e Inghilterra nel XIII secolo*, Bologna 1972.

BURGER 2012 = M. Burger, *Bishops, Clerics and Diocesan Government in Thirteenth Century England. Reward and punishment*, Cambridge 2012.

CACIORGNA 2007 = M. T. Caciorgna, "Scritture ed ufficiali pontifici nella Campagna e Marittima del primo Trecento", in *Offices, écrit et papauté (XIII^e-XVII^e siècle)*, a cura di A. Jamme - O. Poncet, Roma 2007: 47-71.

CAGGESE 1922 = R. Caggesi, *Roberto d'Angiò e i suoi tempi*, 2 voll., I, Firenze 1922.

CARFORA 2005 = C. Carfora, "Terra di Lavoro", in *Federico II: enciclopedia fridericiana*, a cura di M. Bray, 3 voll., II, Roma 2005: 821.

CAROCCI 2014 = S. Carocci, *Signorie di Mezzogiorno. Società rurali, poteri aristocratici e monarchia*, Roma 2014.

CAROCCI 1993 = S. Carocci, *Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento*, Roma 1993.

- CHIFFOLEAU 2009 = J. Chiffolleau, “ Le procès comme mode de gouvernement ”, in *L'età dei processi. Inchieste e condanne tra politica e ideologia. Atti del convegno di studio*, a cura di A. Rigon - F. Veronese, Roma 2009: 321- 347.
- CHITTOLINI - WILLOWEIT 1994 = *L'organizzazione del territorio in Italia e Germania, secoli XIII - XIV. Hochmittelalterliche Territorialstruktur in Deutschland und Italien*, a cura di G. Chittolini - D. Willoweit, Bologna 1994.
- CUOZZO 1998 = E. Cuozzo, “Modelli di gestione del potere nel regno di Sicilia. La ‘restaurazione’ della prima età angioina”, in *L'État Angevin. Pouvoir, culture et société entre XIII et XIV siècle. Actes du colloque International organisé par l'American Academy in Rome, l'École française de Rome, l'Istituto storico italiano per il Medio Evo, l'U.M.R. Telemme e l'Université de Provence, l'Università degli studi di Napoli “Federico II”*, Roma 1998: 519-534.
- DELLE DONNE 2016 = F. Delle Donne, “La voce del potere: politica e cultura in Alta Terra di Lavoro tra età sveva e primo-angioina”, in *Fondi nel Medioevo*, a cura di M. Gianandrea - M. D’Onofrio, Roma 2016: 197-207.
- DI MEGLIO 2013 = R. Di Meglio, *Ordini mendicanti, monarchia e dinamiche politico-sociali nella Napoli dei secoli XIII-XV*, Raleigh 2013.
- EGIDI 1909-1910 = P. Egidi, “Carlo I d’Angiò e l’abbazia di S. Maria della Vittoria presso Scurcola”, in *ASPN* 34/2, 1909: 252-291; 34/4, 1909: 732-767; 35/1, 1910: 125-175.
- ESPOSITO 2003 = A. Esposito, “La famiglia Caetani”, in *Bonifacio VIII. Atti del XXXIX Convegno storico internazionale*, Spoleto 2003: 67-88.
- FALCO 1925 = G. Falco, “Sulla formazione e la costituzione della signoria dei Caetani (1283-1303)”, in *RSI* 42, 1925: 225-278.
- GALDI 2018 = A. Galdi, *In orbem diffusior, famosior... Salerno in età angioina (secc. XIII-XV)*, Salerno 2018.
- GOTTLÖB 1892 = A. Gottlob, *Die päpstlichen Kreuzzugs-Steuer des 13. Jahrhunderts*, Heiligenstadt 1892.
- HELMHOLZ 2010 = R. H. Helmholz, *The Spirit of Classical Canon Law*, Athens 2010.
- HELMHOLZ 1988 = R.H. Helmholz, “ ‘Si quis suadente’ (C. 17, q. 4 c. 29): Theory and Practice”, in *Proceedings of the Seventh International Congress of Medieval Canon Law*, Città del Vaticano 1988: 425-438.
- HENNIG 1909 = E. Hennig, *Die päpstliche Zehnten aus Deutschland im Zeitalter des avignonischen Papsttums und während des großen Schismas*, Halle 1909.
- HOBERG 1949 = H. Hoberg, *Taxae pro communibus servitiis ex libris obligationum ab anno 1295 usque ad annum 1455 confectis*, Città del Vaticano 1949.
- JAMME 2015 = A. Jamme, “Comptabilité provinciale, écriture du crime et modèles de disciplinément dans les Terres de l’Église (XIII^e-XIV^e siècles)”, in *Monuments ou documents? Les comptabilités, sources pour l’histoire du contrôle social (XIII^e-XVIII^e siècles). Actes du colloque*, a cura di A. Wirth-Jaillard et al., Bruxelles 2015: 46-79.
- JOHRENDT - MÜLLER 2008 = J. Johrendt - H. Müller, “Zentrum und Peripherie: Prozesse des Austausches, der Durchdringung und der Zentralisierung der lateinischen Kirche im Hochmittelalter”, in *Römisches Zentrum und kirchliche Peripherie: das universale Papsttum als Bezugspunkt der Kirchen von den Reformpäpsten bis zu Innozenz III*, a cura di J. Johrendt - H. Müller, Berlin 2008: 1-16.

- KAMP 1973 = N. Kamp, *Kirche und Monarchie im Königreich Sizilien. I: Prosopographische Grundlegung. Bistümer und Bischöfe des Königreichs 1194-1266, I: Abruzzen und Kampanien*, Berlin 1973.
- KIESEWETTER 1999 = A. Kieseewetter, *Die Anfänge der Regierung Karls II. von Anjou (1278-1295): das Königreich Neapel, die Grafschaft Provence und der Mittelmeerraum zu Ausgang des 13. Jahrhunderts*, Husum 1999.
- LAURENT 1951 = M.H. Laurent, "I vescovi di Sicilia e la decima pontificia del 1274-1280", in *RSCI* 5, 1951: 75-90.
- LEVELEUX-TEXEIRA 2013 = C. Leveleux-Teixera, "Le droit canonique médiéval et l'horreur du scandale", in *Le scandale. De l'exemple pervers à l'outil politique*, a cura di G. Lecuppe, Paris 2013: 193-211.
- LOUD 2007 = G.A. Loud, *The Latin Church in Norman Italy*, Cambridge 2007.
- MATERA 2012 = V. Matera, "Notai e giudici a Benevento nei secoli XI e XII", in *La produzione scritta tecnica e scientifica nel Medioevo: libro e documento tra scuole e professioni. Atti del convegno internazionale*, a cura di G. De Gegorio - M. Galante, Spoleto 2012: 337-357.
- MAYALI 2005 = L. Mayali, "La juridiction ecclésiastique et la justice en droit canonique médiéval", in *Justice pénale et droit des clercs en Europe (XVIe-XVIIIe siècles)*, Lille 2005: 15-26.
- PÉCOUT 2011 = *L'enquete générale de Leopardo da Foligno en Provence centrale (novembre-décembre 1332 et juin-août 1333)*, a cura di T. Pécout et al., Paris 2011.
- PELLEGRINI 2005 = L. Pellegrini, «*Che sono queste novità?*». *Le religiones novae in Italia meridionale (secoli XIII-XIV)*, Napoli 2005.
- PIETROBONO 2016 = S. Pietrobono, "«Moult nous seront loing à retourner là dont nous venîmes»: paesaggi delle frontiere normanne in Inghilterra e Italia", in *AM* 43, 2016: 399-415.
- POLLASTRI 2011 = S. Pollastri, *Le lignage et le fief. L'affirmation du milieu comtal et la construction des états féodaux sous les angevins de Naples (1265-1435)*, Paris 2011.
- SIBILIO 2002 = V. Sibilio, "Giovanni XXII e il Mezzogiorno. Testimonianze di vita ecclesiastica dai suoi registri (1316-1324)", in *RSCI* 56, 2002: 377-399.
- SILANOS 2010 = P. Silanos, *Gerardo Bianchi da Parma (†1302). La biografia di un cardinale-legato duecentesco*, Roma 2010.
- SIMONETTI 1972 = M. Simonetti, "Storiografia e politica avanti la grande guerra: Romolo Caggese fra revisionismo e meridionalismo (1911-1914)", in *ASI* 130/3-4, 1972: 495-552.
- TAGLIENTE 2021 = A. Tagliente, "Prime indagini sull'arcidiocesi di Capua in età angioina. Cinzio della Pigna e Salimbene (1286-1296)", in *Il Regno: società, culture, poteri (secoli XIII-XV) Atti della giornata di studi*, a cura di A. Tagliente - M. Loffredo, Salerno 2021 [c. s.].
- TANZINI 2020 = L. Tanzini, *Una chiesa a giudizio. I tribunali vescovili nella Toscana del Trecento*, Roma 2020.
- TANZINI 2016 = L. Tanzini, "Gli arbitrati del vescovo: giustizia vescovile e controversie private a Firenze fra Tre e Quattrocento", in *Tribunali di mercanti e giustizia mercantile nel tardo Medioevo*, a cura di E. Maccioni - S. Tognetti, Firenze 2016: 107-126.
- TANZINI 2015 = L. Tanzini, "Giurisdizione secolare e giurisdizione vescovile nella Toscana del XIV secolo", in *La prassi del giurisdizionalismo negli Stati italiani*, a cura di D. Edigati - L. Tanzini, Roma 2015: 65-89.

- THÉRY-ASTRUC 2016 = J. Théry-Astruc, “ ‘Excès’, ‘affaires d’enquête’ et gouvernement de l’Église (v. 1150-v.1350). Les procédures e de la papauté contre les prélats ‘criminels’: première approche”, in *Pathologie du pouvoir: vices, crimes et délits des gouvernants*, a cura di P. Gilli, Leyde-Boston-Tokyo 2016: 164-236.
- THÉRY-ASTRUC 2011 = J. Théry-Astruc, “Monaldo Monaldeschi”, in *DBI* 75, 2011: 539-542.
- TOCCO 2006 = F. P. Tocco, “Bonifacio VIII e Carlo II d’Angiò”, in *Bonifacio VIII. Ideologia e azione politica*, a cura di I. Bonincontro, Roma 2006: 221-240.
- TOOMASPOEG 2009 = K. Toomaspoeg, *Decimae. Il sostegno economico dei sovrani alla Chiesa del Mezzogiorno*, Roma 2009.
- VALLERANI 2007 = M. Vallerani, “La fama nel processo tra costruzioni giuridiche e modelli sociali nel tardo Medioevo”, in *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, a cura di P. Prodi, Bologna 2007: 93-111.
- VALLERANI 2005 = M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.
- VENDOLA 1937 = D. Vendola, “Le decime ecclesiastiche in Puglia nel sec. XIV”, in *Japigia* 8, 1937: 137-166.
- ZAZO 1959 = A. Zazo, “Professioni, arti e mestieri in Benevento nei secoli XII-XIV”, in *Samnium* 32, 1959: 121-177.